

Bruxelles, 17 ottobre 2017
(OR. en)

12067/17

**Fascicolo interistituzionale:
2015/0278 (COD)**

**CODEC 1371
SOC 568
MI 619
ANTIDISCRIM 39
AUDIO 98
PE 62**

NOTA INFORMATIVA

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative ai requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi – Risultati dei lavori del Parlamento europeo (Strasburgo, 11-14 settembre 2017)

I. INTRODUZIONE

Il relatore Morten LØKKEGAARD (ALDE, DK) ha presentato, a nome della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, una relazione contenente 221 emendamenti (emendamenti 1-221) alla proposta di direttiva. 141 ulteriori emendamenti (emendamenti 222-362) sono stati presentati per la plenaria.

II. VOTAZIONE

Nella votazione del 14 settembre 2017, la plenaria ha adottato numerosi emendamenti, il cui testo è allegato alla presente nota.

Al termine della votazione la proposta è stata rinviata alla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento del Parlamento europeo, non concludendo pertanto la prima lettura e aprendo la possibilità di avviare negoziati interistituzionali con il Consiglio.

P8_TA-PROV(2017)0347

Requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi *I**

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 14 settembre 2017, alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative ai requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi (COM(2015)0615 – C8-0387/2015 – 2015/0278(COD))¹
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Emendamento 1

Proposta di direttiva
Visto 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

– vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare l'articolo 26,

Emendamento 2

Proposta di direttiva
Considerando 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1) La presente direttiva intende contribuire al corretto funzionamento del mercato interno mediante il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri e l'eliminazione degli ostacoli alla libera circolazione di determinati prodotti e servizi accessibili. Ciò aumenterà la disponibilità *di* prodotti e

(1) La presente direttiva intende contribuire al corretto funzionamento del mercato interno mediante il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri e l'eliminazione degli ostacoli alla libera circolazione di determinati prodotti e servizi accessibili. Ciò aumenterà la disponibilità *e migliorerà l'accessibilità e l'aspetto pratico delle*

¹ La questione è stata rinviata alla commissione competente in base all'articolo 59, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento del Parlamento, per l'avvio di negoziati interistituzionali (A8-0188/2017).

servizi accessibili *sul* mercato interno.

informazioni relative a prodotti e servizi accessibili *nel* mercato interno.

Emendamento 3

Proposta di direttiva Considerando 2

Testo della Commissione

(2) La domanda di prodotti e servizi accessibili è elevata, e con l'invecchiamento della popolazione dell'Unione *europea* il numero di *cittadini* con disabilità *e/o limitazioni funzionali* aumenterà considerevolmente. Un ambiente in cui i prodotti e i servizi sono più accessibili rende possibile una società più inclusiva e *facilita* la vita indipendente.

Emendamento

(2) La domanda di prodotti e servizi accessibili è elevata, e con l'invecchiamento della popolazione dell'Unione il numero di *persone con limitazioni funzionali, comprese le persone con disabilità ai sensi dell'articolo 1 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità ("la Convenzione")*, aumenterà considerevolmente. Un ambiente in cui i prodotti e i servizi sono più accessibili rende possibile una società più inclusiva e *costituisce una condizione indispensabile per* la vita indipendente.

Emendamento 4

Proposta di direttiva Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(2 bis) L'accessibilità universale, la progettazione per tutti e la prospettiva di genere dovrebbero essere garantite nei prodotti, strumenti, dispositivi e servizi di modo che possano essere correntemente utilizzati dalle persone con disabilità.

Emendamento 5

Proposta di direttiva Considerando 3

Testo della Commissione

(3) Le disparità esistenti tra le disposizioni legislative e le misure amministrative adottate dagli Stati membri in relazione all'accessibilità **dei** prodotti e **dei** servizi per le persone con limitazioni funzionali, comprese le persone con disabilità, creano ostacoli alla libera circolazione **di tali prodotti e servizi** e falsano la concorrenza effettiva nel mercato interno. Gli operatori economici, in particolare le piccole e medie imprese (PMI), risentono in modo particolare di tali ostacoli.

Emendamento

(3) Le disparità esistenti tra le disposizioni legislative e le misure amministrative adottate dagli Stati membri in relazione all'accessibilità **di alcuni** prodotti e servizi per le persone con limitazioni funzionali, comprese le persone con disabilità, creano ostacoli alla **loro** libera circolazione e falsano la concorrenza effettiva nel mercato interno. **Per altri prodotti, si presume che le disparità aumenteranno con l'entrata in vigore della Convenzione.** Gli operatori economici, in particolare le piccole e medie imprese (PMI), risentono in modo particolare di tali ostacoli.

Emendamento 6

**Proposta di direttiva
Considerando 5**

Testo della Commissione

(5) I consumatori di prodotti accessibili e i destinatari di servizi accessibili devono far fronte a prezzi elevati a causa della scarsa concorrenza tra i fornitori. La frammentazione tra le normative nazionali riduce i vantaggi che la condivisione di esperienze con omologhi nazionali e internazionali potrebbe apportare agli sforzi volti a rispondere agli sviluppi sociali e tecnologici.

Emendamento

(5) I consumatori di prodotti accessibili, **e in particolare delle tecnologie assistive,** e i destinatari di servizi accessibili devono far fronte a prezzi elevati a causa della scarsa concorrenza tra i fornitori. La frammentazione tra le normative nazionali riduce i vantaggi che la condivisione di esperienze con omologhi nazionali e internazionali potrebbe apportare agli sforzi volti a rispondere agli sviluppi sociali e tecnologici.

Emendamento 7

**Proposta di direttiva
Considerando 6**

Testo della Commissione

(6) Il ravvicinamento delle misure

Emendamento

(6) Il ravvicinamento delle misure

nazionali a livello dell'Unione è pertanto necessario per il corretto funzionamento del mercato interno allo scopo di porre fine alla frammentazione del mercato dei prodotti e dei servizi accessibili, creare economie di scala, agevolare la ***mobilità*** e ***il commercio transfrontalieri*** e aiutare gli operatori economici a concentrare le risorse sull'innovazione anziché impiegarle per ***rispettare prescrizioni giuridiche frammentarie nell'Unione***.

nazionali a livello dell'Unione è pertanto necessario per il corretto funzionamento del mercato interno allo scopo di porre fine alla frammentazione del mercato dei prodotti e dei servizi accessibili, creare economie di scala, agevolare ***il commercio transfrontaliero***, la ***libera circolazione dei prodotti e dei servizi, nonché la libera circolazione delle persone, ivi incluse le persone con disabilità***, e aiutare gli operatori economici a concentrare le risorse sull'innovazione anziché impiegarle per ***coprire le spese derivanti da una legislazione frammentaria***.

Emendamento 8

Proposta di direttiva

Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(8 bis) L'articolo 10 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede che l'Unione combatta le discriminazioni fondate sulla disabilità nella definizione e nell'attuazione delle sue politiche e azioni. L'articolo 19 TFUE conferisce all'Unione il potere di adottare atti giuridici per combattere tali discriminazioni.

Emendamento 9

Proposta di direttiva

Considerando 9

Testo della Commissione

Emendamento

(9) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. La presente direttiva mira, in particolare, a garantire il pieno rispetto dei diritti delle persone con disabilità di beneficiare di misure intese a garantirne l'autonomia, l'inserimento sociale e professionale e la

(9) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. La presente direttiva mira, in particolare, a garantire il pieno rispetto dei diritti delle persone con disabilità ***e degli anziani*** di beneficiare di misure intese a garantirne l'autonomia, l'inserimento sociale e

partecipazione alla vita della comunità, e intende promuovere l'applicazione *dell'articolo* 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

professionale e la partecipazione alla vita della comunità, e intende promuovere l'applicazione *degli articoli 21, 25 e 26* della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Emendamento 250

Proposta di direttiva Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(9 bis) *Una migliore accessibilità dei prodotti e dei servizi contribuirà a migliorare la vita non solo delle persone con disabilità, ma anche di persone con altre limitazioni funzionali, permanenti o temporanee, come le persone anziane, le donne in gravidanza e le persone che viaggiano con bagaglio. Pertanto, è essenziale che la presente direttiva contempli le persone con disabilità nonché le persone con limitazioni funzionali temporanee o permanenti, al fine di garantire vantaggi reali e una vita indipendente per una parte più ampia della società.*

Emendamento 11

Proposta di direttiva Considerando 9 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(9 ter) *Nell'Unione la disabilità è più diffusa tra le donne che tra gli uomini. Le donne con disabilità sono esposte a molteplici forme di discriminazione e sono notevolmente ostacolate nel pieno esercizio dei loro diritti e delle loro libertà fondamentali, ad esempio a causa di violenze di carattere fisico, emotivo, sessuale, economico e istituzionale e di discriminazioni nell'accesso all'istruzione e al lavoro, che possono portare all'isolamento sociale e a traumi*

psicologici. Le donne sono anche condizionate dalla disabilità in maniera sproporzionata in quanto responsabili dell'assistenza dei loro familiari con disabilità e sono oggetto di discriminazione per associazione con maggiore frequenza rispetto agli uomini. In considerazione di quanto precede occorre adoperarsi per garantire che la parità di trattamento e le misure e politiche positive a favore delle donne con disabilità e delle madri di bambini con disabilità siano un diritto umano fondamentale e un obbligo etico.

Emendamento 12

Proposta di direttiva Considerando 10

Testo della Commissione

(10) L'obiettivo generale della strategia per il mercato unico digitale è fornire *è rendere disponibili* i benefici economici e sociali sostenibili che vengono da un mercato unico digitale connesso. I consumatori dell'Unione non beneficiano ancora pienamente, in termini di prezzi e possibilità di scelta, dei vantaggi che il mercato unico può offrire, in quanto le operazioni transfrontaliere online sono ancora molto limitate. La frammentazione limita anche la domanda di operazioni transfrontaliere di commercio elettronico. Occorre inoltre un intervento concordato per garantire che i disabili possano accedere integralmente anche ai nuovi contenuti elettronici. È pertanto necessario armonizzare i requisiti di accessibilità in tutto il mercato unico digitale e garantire che tutti i cittadini dell'Unione possano trarne beneficio, a prescindere dalle loro abilità.

Emendamento

(10) L'obiettivo generale della strategia per il mercato unico digitale è fornire i benefici economici e sociali sostenibili che vengono da un mercato unico digitale connesso, *agevolando il commercio e sostenendo l'occupazione nell'Unione*. I consumatori dell'Unione non beneficiano ancora pienamente, in termini di prezzi e possibilità di scelta, dei vantaggi che il mercato unico può offrire, in quanto le operazioni transfrontaliere online sono ancora molto limitate. La frammentazione limita anche la domanda di operazioni transfrontaliere di commercio elettronico. Occorre inoltre un intervento concordato per garantire che i disabili possano accedere integralmente anche ai nuovi contenuti elettronici. È pertanto necessario armonizzare i requisiti di accessibilità in tutto il mercato unico digitale e garantire che tutti i cittadini dell'Unione possano trarne beneficio, a prescindere dalle loro abilità.

Emendamento 13

Proposta di direttiva

Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(12 bis) *L'articolo 4 della Convenzione invita gli Stati parte a intraprendere o promuovere la ricerca e lo sviluppo, nonché a incoraggiare la disponibilità e l'uso di nuove tecnologie, tra cui tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ausili alla mobilità, dispositivi e tecnologie di sostegno, adatte alle persone con disabilità. La Convenzione invita altresì a dare priorità alle tecnologie dai costi più accessibili.*

Emendamento 232

Proposta di direttiva

Considerando 12 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(12 ter) *Nel settore del trasporto ferroviario, la direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio^{1bis} e il regolamento (UE) n. 1300/2014^{1ter} della Commissione (STI PRM) fanno esplicito riferimento e danno attuazione ai requisiti di accessibilità sanciti dall'articolo 9 della Convenzione. Di conseguenza, l'accessibilità delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel settore del trasporto ferroviario è regolamentata in tali strumenti. Al fine di garantire la coerenza tra la direttiva (UE) 2016/797 e il regolamento (UE) n. 1300/2014 della Commissione, da una parte, e la presente direttiva, dall'altra, qualunque futura revisione delle STI PRM dovrebbe prendere in considerazione anche i requisiti di accessibilità derivanti dall'atto europeo sull'accessibilità.*

^{1bis} *Direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio,*

dell'11 maggio 2016, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea (GU L 138 del 26.5.2016, pagg. 44-101).

1^{ter} Regolamento (UE) n. 1300/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014, relativo alle specifiche tecniche di interoperabilità per l'accessibilità del sistema ferroviario dell'Unione per le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta (GU L 356 del 12.12.2014, pagg. 110-178).

Emendamento 233

Proposta di direttiva Considerando 13

Testo della Commissione

(13) L'entrata in vigore della Convenzione nell'ordinamento giuridico degli Stati membri comporta la necessità di adottare disposizioni nazionali supplementari sull'accessibilità dei prodotti e dei servizi che, in assenza di interventi da parte dell'Unione, porterebbero a un ulteriore aumento delle disparità fra disposizioni nazionali.

Emendamento

(13) L'entrata in vigore della Convenzione nell'ordinamento giuridico degli Stati membri comporta la necessità di adottare disposizioni nazionali supplementari sull'accessibilità dei prodotti e dei servizi ***nonché sull'ambiente costruito in relazione alla fornitura di beni e servizi*** che, in assenza di interventi da parte dell'Unione, porterebbero a un ulteriore aumento delle disparità fra disposizioni nazionali.

Emendamento 14

Proposta di direttiva Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(13 bis) Oltre ai requisiti sanciti dalla presente direttiva, è opportuno promuovere il rispetto e l'applicazione della legislazione dell'Unione relativa ai diritti dei passeggeri che utilizzano servizi di trasporto aereo, ferroviario, su autobus e per vie navigabili, con particolare riferimento agli aspetti intermodali, così

da promuovere un'accessibilità senza barriere che comprenda aspetti quali l'infrastruttura e i veicoli di trasporto.

Emendamento 15

Proposta di direttiva
Considerando 13 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(13 ter) La Commissione dovrebbe incoraggiare le autorità urbane a integrare l'accessibilità senza barriere nei servizi di trasporto urbano nei loro piani di mobilità urbana sostenibile e a pubblicare regolarmente un elenco delle migliori pratiche in materia di accessibilità senza barriere ai trasporti pubblici urbani e alla mobilità.

Emendamento 16

Proposta di direttiva
Considerando 15

Testo della Commissione

Emendamento

(15) La **strategia** europea sulla disabilità 2010-2020: un rinnovato impegno per un'Europa senza **barriere**³³ in linea con la Convenzione, individua l'accessibilità come uno degli otto ambiti d'azione e mira a garantire l'accessibilità dei prodotti e dei servizi.

(15) La **comunicazione della Commissione del 15 novembre 2010 intitolata "Strategia** europea sulla disabilità 2010-2020: un rinnovato impegno per un'Europa senza **barriere"**, in linea con la Convenzione, individua l'accessibilità – **condizione indispensabile per la partecipazione alla società** – come uno degli otto ambiti d'azione e mira a garantire l'accessibilità dei prodotti e dei servizi.

³³ COM(2010)0636.

Emendamento 17

Proposta di direttiva
Considerando 16

Testo della Commissione

(16) I prodotti e i servizi che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva sono il risultato di una valutazione eseguita durante la preparazione della valutazione d'impatto che ha individuato quei prodotti e servizi destinati alle persone con **limitazioni funzionali, comprese le persone con disabilità e gli anziani**, per i quali gli Stati membri hanno adottato o presumibilmente adotteranno requisiti di accessibilità nazionali divergenti.

Emendamento

(16) I prodotti e i servizi che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva sono il risultato di una valutazione eseguita durante la preparazione della valutazione d'impatto che ha individuato quei prodotti e servizi destinati alle persone con disabilità, per **le** quali gli Stati membri hanno adottato o presumibilmente adotteranno requisiti di accessibilità nazionali divergenti.

Emendamento 227

Proposta di direttiva

Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(16 bis) La direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio^{1 bis} stabilisce una serie di obblighi per i fornitori di servizi di media audiovisivi. È pertanto più opportuno includere i requisiti di accessibilità in tale direttiva.

Tuttavia, per quanto riguarda i siti web e i servizi basati su dispositivi mobili, la direttiva 2010/13/UE copre unicamente i contenuti di media audiovisivi. È pertanto opportuno includere nell'ambito di applicazione della presente direttiva l'architettura dei siti web e dei servizi basati su dispositivi mobili e tutti i contenuti che non rientrano nel campo di applicazione della direttiva 2010/13/UE.

La presente direttiva dovrebbe coprire i requisiti di accessibilità per le apparecchiature di servizi di telefonia e i siti web. Dovrebbe altresì coprire i requisiti di accessibilità per i servizi di telefonia a meno che non siano oggetto di un altro atto dell'Unione che contempli almeno il medesimo livello di protezione previsto dalla presente direttiva. In

quest'ultimo caso, l'atto giuridico dell'Unione in questione dovrebbe prevalere sulla presente direttiva.

^{1 bis} Direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (GU L 95 del 15.4.2010, pag. 1).

Emendamento 19

Proposta di direttiva Considerando 17

Testo della Commissione

(17) Ciascun prodotto e servizio **deve** essere conforme ai requisiti di accessibilità **individuati** all'articolo 3 ed elencati all'allegato I al fine di risultare accessibile alle persone con disabilità **e agli anziani**. Gli obblighi di accessibilità relativi al commercio elettronico si applicano anche alla vendita online di servizi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere da a) a e) della presente direttiva.

Emendamento

(17) Ciascun prodotto e servizio **che rientra nel campo di applicazione della presente direttiva ed è immesso sul mercato dopo la sua entrata in vigore dovrebbe** essere conforme ai requisiti di accessibilità **definiti** all'articolo 3 ed elencati all'allegato I al fine di risultare accessibile alle persone con disabilità. Gli obblighi di accessibilità relativi al commercio elettronico si applicano anche alla vendita online di servizi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere da a) a e) della presente direttiva.

Emendamento 20

Proposta di direttiva Considerando 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(17 bis) Anche se un servizio, o parte di esso, è subappaltato a terzi, non dovrebbe essere compromessa l'accessibilità a tale servizio e i fornitori di servizi dovrebbero rispettare gli obblighi della presente direttiva. I fornitori di

servizi dovrebbero inoltre assicurare una formazione appropriata e continua del personale per garantire che esso disponga di una preparazione adeguata sull'utilizzo dei prodotti e dei servizi accessibili. Tale formazione dovrebbe riguardare questioni quali la trasmissione di informazioni, la consulenza e la pubblicità.

Emendamento 21

Proposta di direttiva Considerando 18

Testo della Commissione

(18) È necessario introdurre i requisiti di accessibilità nel modo meno oneroso possibile per gli operatori economici e gli Stati membri, in particolare includendo nel campo di applicazione solo i prodotti e i servizi che sono stati attentamente selezionati.

Emendamento

(18) È necessario, ***da un lato***, introdurre i requisiti di accessibilità nel modo ***più efficace e*** meno oneroso possibile per gli operatori economici e gli Stati membri, in particolare includendo nel campo di applicazione solo i prodotti e i servizi che sono stati attentamente selezionati ***e immessi sul mercato dopo l'entrata in vigore della presente direttiva. Dall'altro, è necessario permettere agli operatori economici di attuare efficacemente i requisiti di accessibilità stabiliti dalla presente direttiva, tenendo conto, in particolare, del ciclo di vita dei terminali self-service, delle macchine per l'emissione di biglietti e dei terminali per il check-in. Si dovrebbe tenere conto anche della posizione specifica delle PMI nel mercato interno europeo. Inoltre, le microimprese, date le loro dimensioni, le loro risorse e la loro natura, non dovrebbero essere tenute a rispettare i requisiti di accessibilità sanciti dalla presente direttiva né essere obbligate a ricorrere alla procedura di cui all'articolo 12 per essere esonerate dagli obblighi della presente direttiva.***

Emendamento 22

Proposta di direttiva Considerando 20 bis (nuovo)

(20 bis) *Per garantire un miglior funzionamento del mercato interno, le autorità nazionali dovrebbero ricorrere ai requisiti di accessibilità sanciti dalla presente direttiva nell'applicare le disposizioni relative all'accessibilità negli atti legislativi dell'Unione menzionati nella stessa. Tuttavia, la presente direttiva non dovrebbe modificare la natura obbligatoria o volontaria delle disposizioni contenute in tali atti dell'Unione. La presente direttiva dovrebbe pertanto garantire che, quando sono applicati in conformità degli altri atti, i requisiti di accessibilità siano gli stessi in tutta l'Unione.*

Emendamento 23

Proposta di direttiva Considerando 21

(21) La **proposta della Commissione di una direttiva** del Parlamento europeo e del Consiglio³⁴ comprende requisiti di accessibilità per **una serie specifica di siti web** degli enti pubblici. **Essa propone inoltre di stabilire** la base di una metodologia di monitoraggio e di rendicontazione sulla conformità dei siti web interessati ai requisiti **elencati nella** direttiva medesima. Sia i requisiti di accessibilità che la metodologia di monitoraggio e di rendicontazione contenuti in tale direttiva vanno applicati ai siti web degli enti pubblici. Al fine di garantire, in particolare, che le autorità competenti applichino gli stessi requisiti di accessibilità indipendentemente dal tipo di sito web regolamentato, i requisiti di accessibilità di cui alla presente direttiva andrebbero allineati a quelli della **proposta di direttiva relativa all'accessibilità dei siti**

(21) La **direttiva (UE) 2016/2102** del Parlamento europeo e del Consiglio³⁴ comprende requisiti di accessibilità per **i siti web e le applicazioni mobili** degli enti pubblici. **Tuttavia, tale direttiva comprende un elenco specifico di eccezioni, in quanto rendere totalmente accessibili determinati contenuti dei siti web e delle applicazioni mobili e taluni tipi di siti web e applicazioni mobili rappresenta un onere sproporzionato. Essa stabilisce inoltre** la base di una metodologia di monitoraggio e di rendicontazione sulla conformità **delle applicazioni mobili e** dei siti web interessati ai requisiti **di cui alla** direttiva medesima. Sia i requisiti di accessibilità che la metodologia di monitoraggio e di rendicontazione contenuti in tale direttiva vanno applicati ai siti web **e alle applicazioni mobili** degli enti pubblici. Al

web del settore pubblico. Le attività di commercio elettronico dei siti web degli enti pubblici non incluse in tale direttiva rientrano nel campo di applicazione della presente **proposta**, al fine di garantire che la vendita online di prodotti e servizi sia accessibile alle persone con disabilità e agli anziani, a prescindere dal fatto che la vendita sia pubblica o privata.

fine di garantire, in particolare, che le autorità competenti applichino gli stessi requisiti di accessibilità indipendentemente dal tipo di **applicazione mobile o** sito web regolamentato, i requisiti di accessibilità di cui alla presente direttiva andrebbero allineati a quelli della direttiva **(UE) 2016/2102**. Le attività di commercio elettronico dei siti web **e delle applicazioni mobili** degli enti pubblici non incluse in tale direttiva rientrano nel campo di applicazione della presente **direttiva**, al fine di garantire che la vendita online di prodotti e servizi sia accessibile alle persone con disabilità e agli anziani, a prescindere dal fatto che la vendita sia pubblica o privata.

³⁴ **Proposta di direttiva** del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'accessibilità dei siti web degli enti pubblici, **COM(2012) 721 final**.

³⁴ **Direttiva (UE) 2016/2102** del Parlamento europeo e del Consiglio, **del 26 ottobre 2016**, relativa all'accessibilità dei siti web **e delle applicazioni mobili** degli enti pubblici (**GU L 327 del 2.12.2016, pag. 1**).

Emendamento 24

Proposta di direttiva Considerando 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(22 bis) Determinati elementi dei requisiti di accessibilità stabiliti dalla presente direttiva, in particolare quelli di cui all'allegato I relativi alla fornitura di informazioni, sono già oggetto di atti legislativi in vigore nell'Unione nel settore dei trasporti. Tali atti comprendono il regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio^{1 bis}, il regolamento (UE) n. 1300/2014 della Commissione^{ter} e il regolamento (UE) n. 454/2011^{1 quater} della Commissione per quanto riguarda il trasporto ferroviario, il regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio^{1 quinquies} per quanto riguarda il trasporto

effettuato con autobus e il regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio^{1 sexies} per quanto riguarda il trasporto marittimo. Al fine di garantire la coerenza normativa e la prevedibilità per gli operatori economici contemplati da tali atti, i requisiti pertinenti della presente direttiva dovrebbero considerarsi soddisfatti se le parti pertinenti di tali atti sono state rispettate. Tuttavia, qualora i requisiti di accessibilità non siano contemplati da tali atti, ad esempio l'obbligo di rendere accessibili i siti web delle compagnie aeree, dovrebbe applicarsi la presente direttiva.

^{1 bis} Regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (GU L 315 del 3.12.2007, pag. 14).

^{1 ter} Regolamento (UE) n. 1300/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014, relativo alle specifiche tecniche di interoperabilità per l'accessibilità del sistema ferroviario dell'Unione per le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta (GU L 356 del 12.12.2014, pag. 110).

^{1 quater} Regolamento (UE) n. 454/2011 della Commissione, del 5 maggio 2011, relativo alle specifiche tecniche di interoperabilità per il sottosistema «applicazioni telematiche per i passeggeri» del sistema ferroviario transeuropeo (GU L 123 del 12.5.2011, pag. 11).

^{1 quinquies} Regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 1).

^{1 sexies} Regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del

24 novembre 2010, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 1).

Emendamento 25

**Proposta di direttiva
Considerando 22 ter (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(22 ter) La presente direttiva mira a integrare la vigente legislazione settoriale dell'Unione, coprendo aspetti non ancora disciplinati da tale legislazione.

Emendamento 26

**Proposta di direttiva
Considerando 22 quater (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(22 quater) La definizione del campo di applicazione della presente direttiva per quanto riguarda i servizi di trasporto aereo, su strada, ferroviario e per vie navigabili di passeggeri dovrebbe basarsi sulla legislazione settoriale vigente in materia di diritti dei passeggeri. Qualora la presente direttiva non si applichi a determinati tipi di servizi di trasporto, gli Stati membri dovrebbero poter incoraggiare i fornitori di servizi ad applicare i requisiti di accessibilità pertinenti previsti dalla presente direttiva.

Emendamenti 223 e 228

**Proposta di direttiva
Considerando 23**

Testo della Commissione

(23) In alcune situazioni, **requisiti comuni di accessibilità** dell'ambiente costruito **agevolerebbero la libera circolazione dei servizi connessi e** delle persone con disabilità. La presente direttiva **consente perciò agli** Stati membri **di** includere l'ambiente costruito utilizzato per fornire i servizi nel campo di applicazione della presente direttiva, in modo da garantire la conformità ai requisiti di accessibilità di cui all'allegato X.

Emendamento

(23) In alcune situazioni, **l'accessibilità** dell'ambiente costruito **costituisce una condizione necessaria per l'effettiva fruizione da parte** delle persone con disabilità **dei servizi connessi**. La presente direttiva **dovrebbe pertanto obbligare gli** Stati membri **a** includere l'ambiente costruito utilizzato per fornire i servizi nel campo di applicazione della presente direttiva, in modo da garantire la conformità ai requisiti di accessibilità di cui all'allegato X. **Detti requisiti di accessibilità dovrebbero essere applicati in caso di costruzione di nuove infrastrutture o di ristrutturazioni importanti.**

Emendamento 28

**Proposta di direttiva
Considerando 23 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(23 bis) Non occorre che la presente direttiva modifichi gli atti legislativi vigenti che prevedono un carattere volontario dei requisiti di accessibilità, le disposizioni non dovrebbero essere modificate dalla presente direttiva.

Emendamento 29

**Proposta di direttiva
Considerando 24**

Testo della Commissione

Emendamento

(24) È necessario stabilire che, per gli atti legislativi dell'Unione che istituiscono obblighi in materia di accessibilità senza indicare specifiche o requisiti, l'accessibilità sia definita con riferimento ai

(24) È necessario stabilire che, per gli atti legislativi dell'Unione che istituiscono obblighi in materia di accessibilità senza indicare specifiche o requisiti, l'accessibilità sia definita con riferimento ai

requisiti di accessibilità della presente direttiva. Tale **è il caso, ad esempio, della** direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio³⁵, **della** direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio³⁶ e **della** direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio³⁷, che stabiliscono che le specifiche tecniche e i requisiti tecnici o funzionali delle concessioni, dei lavori o dei servizi che rientrano nel loro campo d'applicazione tengano conto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità o per gli utenti in base al principio della "progettazione per tutti".

³⁵ Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 1).

³⁶ Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).

³⁷ Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243).

requisiti di accessibilità della presente direttiva. Tale **atti comprendono la** direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio³⁵, **la** direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio³⁶ e **la** direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio³⁷, che stabiliscono che le specifiche tecniche e i requisiti tecnici o funzionali delle concessioni, dei lavori o dei servizi che rientrano nel loro campo d'applicazione tengano conto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità o per gli utenti in base al principio della "progettazione per tutti".

³⁵ Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 1).

³⁶ Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).

³⁷ Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243).

Emendamento 30

Proposta di direttiva Considerando 24 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(24 bis) L'obbligo di garantire l'accessibilità delle infrastrutture di trasporto della rete transeuropea dei trasporti è stabilito nel regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio^{1 bis}. I requisiti di

accessibilità di cui alla presente direttiva dovrebbero applicarsi anche ad alcuni elementi dell'infrastruttura di trasporto disciplinati da detto regolamento, nella misura in cui i prodotti e i servizi contemplati dalla presente direttiva siano interessati e le infrastrutture e l'ambiente costruito connessi a tali servizi siano destinati a essere utilizzati dai passeggeri.

^{1 bis} Regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 1).

Emendamento 31

Proposta di direttiva
Considerando 24 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(24 ter) Non è tuttavia opportuno che la presente direttiva modifichi la natura obbligatoria o volontaria delle disposizioni di altri atti legislativi dell'Unione, quali l'articolo 67 della direttiva 2014/24/UE sui criteri di aggiudicazione degli appalti, a cui possono ricorrere le amministrazioni aggiudicatrici per determinare quale sia l'offerta economicamente più vantaggiosa. Se ritenuti connessi all'oggetto dell'appalto in questione, è possibile che siano inclusi potenziali aspetti sociali. La presente direttiva dovrebbe pertanto garantire che, quando sono applicati in conformità degli altri atti legislativi dell'UE, i requisiti di accessibilità siano gli stessi in tutta l'Unione.

Emendamento 32

Proposta di direttiva
Considerando 25

Testo della Commissione

(25) L'accessibilità dovrebbe essere conseguita mediante la soppressione e la prevenzione delle barriere, preferibilmente attraverso il principio della progettazione universale o della "progettazione per tutti". L'accessibilità non dovrebbe escludere l'applicazione di soluzioni appropriate se richiesto dalla legislazione nazionale o dell'Unione.

Emendamento

(25) L'accessibilità dovrebbe essere conseguita mediante la soppressione e la prevenzione delle barriere, preferibilmente attraverso il principio della progettazione universale o della "progettazione per tutti". ***Secondo la Convenzione, con tale approccio si intende la progettazione di prodotti, strutture, programmi e servizi utilizzabili da tutte le persone, nella misura più estesa possibile, senza il bisogno di adattamenti o di progettazioni specializzate. In linea con la Convenzione, la progettazione universale non esclude i dispositivi assistivi per particolari gruppi di persone con disabilità, qualora ve ne sia l'esigenza.*** L'accessibilità non dovrebbe escludere l'applicazione di soluzioni appropriate se richiesto dalla legislazione nazionale o dell'Unione.

Emendamento 33

**Proposta di direttiva
Considerando 25 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(25 bis) Il fatto che un prodotto o servizio rientri nell'ambito di applicazione della presente direttiva non significa automaticamente che tale prodotto o servizio rientra nel campo di applicazione della direttiva 93/42/CEE^{1 bis} del Consiglio.

^{1 bis} ***Direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, concernente i dispositivi medici (GU L 169 del 12.7.1993, pag. 1).***

Emendamento 34

**Proposta di direttiva
Considerando 25 ter (nuovo)**

(25 ter) *Nell'individuare e classificare i bisogni delle persone con disabilità che il prodotto o servizio è destinato a soddisfare, è auspicabile che il principio della progettazione universale sia interpretato in base all'osservazione generale n. 2(2014) del Comitato delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità sull'articolo 9 della Convenzione.*

Emendamento 35

Proposta di direttiva Considerando 27

(27) La presente direttiva dovrebbe basarsi sulla decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio³⁸ in quanto riguarda prodotti già oggetto di altri atti dell'Unione, assicurando così la coerenza della legislazione dell'Unione.

(27) La presente direttiva dovrebbe basarsi sulla decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio³⁸ in quanto riguarda prodotti già oggetto di altri atti dell'Unione, assicurando così la coerenza della legislazione dell'Unione. ***Tuttavia, le disposizioni in materia di sicurezza di tale decisione, come quelle relative ai richiami, non dovrebbero essere incluse nella presente direttiva, poiché un prodotto non accessibile non è un prodotto pericoloso.***

³⁸ Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 82).

³⁸ Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 82).

Emendamento 36

Proposta di direttiva Considerando 28

Testo della Commissione

(28) Tutti gli operatori economici che intervengono nella catena di fornitura e distribuzione dovrebbero garantire che siano messi a disposizione sul mercato solo prodotti conformi ai requisiti di accessibilità di cui alla presente direttiva. È necessario ripartire in modo chiaro e proporzionato gli obblighi corrispondenti al ruolo di ciascun operatore nel processo di fornitura e distribuzione.

Emendamento

(28) Tutti gli operatori economici che ***rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva e che*** intervengono nella catena di fornitura e distribuzione dovrebbero garantire che siano messi a disposizione sul mercato solo prodotti conformi ai requisiti di accessibilità di cui alla presente direttiva. È necessario ripartire in modo chiaro e proporzionato gli obblighi corrispondenti al ruolo di ciascun operatore nel processo di fornitura e distribuzione.

Emendamento 37

**Proposta di direttiva
Considerando 29**

Testo della Commissione

(29) Gli operatori economici dovrebbero essere responsabili della conformità dei prodotti e dei servizi in funzione del ruolo che rivestono nella catena di fornitura, in modo da ***garantire un elevato livello di protezione dell'accessibilità*** e una concorrenza leale sul mercato dell'Unione.

Emendamento

(29) Gli operatori economici dovrebbero essere responsabili della conformità dei prodotti e dei servizi in funzione del ruolo che rivestono nella catena di fornitura, in modo da ***migliorare l'accessibilità e garantire*** una concorrenza leale sul mercato dell'Unione.

Emendamento 38

**Proposta di direttiva
Considerando 30**

Testo della Commissione

(30) Il fabbricante, che possiede conoscenze dettagliate del processo di progettazione e di produzione, è nella posizione migliore per eseguire la ***procedura completa di valutazione*** della conformità. ***Gli obblighi*** di valutazione ***della conformità dovrebbero incombere*** al fabbricante.

Emendamento

(30) Il fabbricante, che possiede conoscenze dettagliate del processo di progettazione e di produzione, è nella posizione migliore per eseguire la ***valutazione*** completa della conformità. ***Tuttavia, la responsabilità di tale valutazione non dovrebbe incombere esclusivamente*** al fabbricante. ***Un'autorità***

rafforzata di vigilanza del mercato potrebbe svolgere un ruolo fondamentale nella procedura di valutazione.

Emendamento 39

Proposta di direttiva Considerando 32

Testo della Commissione

(32) Gli importatori dovrebbero garantire che i prodotti originari di paesi terzi che entrano nel mercato dell'Unione siano conformi ai requisiti di accessibilità della presente direttiva, *e in particolare che i fabbricanti abbiano effettuato* adeguate procedure di valutazione della conformità di tali prodotti.

Emendamento

(32) Gli importatori dovrebbero garantire che i prodotti originari di paesi terzi che entrano nel mercato dell'Unione siano conformi ai requisiti di accessibilità della presente direttiva, *fornendo tutte le informazioni necessarie all'autorità di vigilanza del mercato competente ai fini dello svolgimento delle* adeguate procedure di valutazione della conformità di tali prodotti.

Emendamento 40

Proposta di direttiva Considerando 36

Testo della Commissione

(36) Per motivi di proporzionalità, i requisiti di accessibilità *dovrebbero applicarsi soltanto se e in quanto non impongano* un onere sproporzionato agli operatori economici interessati o non richiedano un cambiamento dei prodotti e servizi che comporterebbe una loro modifica sostanziale conformemente ai criteri specificati.

Emendamento

(36) Per motivi di proporzionalità, i requisiti di accessibilità *non dovrebbero imporre* un onere sproporzionato agli operatori economici interessati o non richiedano un cambiamento dei prodotti e servizi che comporterebbe una loro modifica sostanziale conformemente ai criteri specificati. *Occorrono tuttavia meccanismi di controllo per verificare la legittimità della deroga all'applicabilità dei requisiti di accessibilità.*

Emendamento 41

Proposta di direttiva Considerando 36 bis (nuovo)

(36 bis) *Nel valutare se la conformità ai requisiti di accessibilità imponga un onere sproporzionato agli operatori economici, si dovrebbe tener conto delle dimensioni, delle risorse e della natura di tali operatori economici, nonché della stima dei costi e dei benefici della conformità rispetto al beneficio previsto per le persone con disabilità. Tale analisi costi-benefici dovrebbe tener conto tra l'altro della frequenza e della durata d'uso del prodotto o servizio specifico, inclusi il numero stimato di persone con disabilità che utilizzano il prodotto o servizio specifico, la durata di vita dell'infrastruttura e dei prodotti utilizzati nella prestazione di un servizio, nonché l'esistenza di alternative offerte gratuitamente anche dai prestatori di servizi di trasporto di passeggeri. Nel valutare se la conformità ai requisiti di accessibilità imponga un onere sproporzionato, è opportuno tenere conto soltanto dei motivi legittimi. La mancanza di priorità, di tempo o di conoscenze non dovrebbe costituire un motivo legittimo.*

Emendamento 42

Proposta di direttiva Considerando 39

(39) Per facilitare la valutazione della conformità ai requisiti applicabili è necessario introdurre una presunzione di conformità per i prodotti e i servizi conformi alle norme armonizzate volontarie adottate ai sensi del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio³⁹ al fine di formulare specifiche tecniche dettagliate di tali requisiti. La Commissione ha già formulato alle organizzazioni europee di normazione

(39) Per facilitare la valutazione della conformità ai requisiti **di accessibilità** applicabili è necessario introdurre una presunzione di conformità per i prodotti e i servizi conformi alle norme armonizzate volontarie adottate ai sensi del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio³⁹ al fine di formulare specifiche tecniche dettagliate di tali requisiti. La Commissione ha già formulato alle organizzazioni europee di normazione

una serie di richieste di normazione in materia di accessibilità che sarebbero rilevanti per la preparazione delle norme armonizzate.

³⁹ Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12).

una serie di richieste di normazione in materia di accessibilità che sarebbero rilevanti per la preparazione delle norme armonizzate.

³⁹ Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12).

Emendamento 43

Proposta di direttiva Considerando 39 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(39 bis) Il regolamento (UE) n. 1025/2012 prevede una procedura relativa alle obiezioni formali alle norme armonizzate che non sono ritenute conformi ai requisiti della presente direttiva.

Emendamento 44

Proposta di direttiva Considerando 40

Testo della Commissione

Emendamento

(40) In mancanza di norme armonizzate e ove necessario ai fini dell'armonizzazione del mercato, la Commissione dovrebbe essere in grado di adottare atti di esecuzione che stabiliscano specifiche tecniche comuni per i requisiti di

(40) Le norme europee dovrebbero essere orientate al mercato, tenere conto dell'interesse pubblico nonché degli obiettivi strategici chiaramente formulati nella richiesta rivolta dalla Commissione a una o più organizzazioni europee di normazione di elaborare norme

accessibilità di *cui* alla *presente direttiva*.

armonizzate, e *dovrebbero basarsi su un consenso. Il ricorso a specifiche tecniche dovrebbe pertanto costituire una soluzione di ultima istanza. La Commissione dovrebbe poter adottare specifiche tecniche, ad esempio, quando il processo di normazione è bloccato a causa della mancanza di consenso tra le parti interessate e tale situazione crea ritardi ingiustificati nella definizione di un requisito, come l'interoperabilità, che sarebbe impossibile applicare senza l'adozione di una norma appropriata. La Commissione dovrebbe lasciare tempo sufficiente tra l'adozione di una richiesta a una o più organizzazioni europee di normazione di elaborare norme armonizzate e l'adozione di una specifica tecnica relativa allo stesso requisito di accessibilità. La Commissione non dovrebbe poter adottare una specifica tecnica senza avere precedentemente tentato di garantire la copertura dei requisiti di accessibilità da parte del sistema europeo di normazione. La Commissione non dovrebbe ricorrere alla procedura di adozione di specifiche tecniche per eludere il sistema europeo di normazione.*

Emendamento 45

Proposta di direttiva

Considerando 40 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(40 bis) Nell'ottica di istituire norme armonizzate e specifiche tecniche che rispettino nel modo più efficace possibile i requisiti di accessibilità per i prodotti e i servizi di cui alla presente direttiva, la Commissione dovrebbe, ove possibile, coinvolgere nel processo decisionale le organizzazioni europee di coordinamento che rappresentano le persone con disabilità e tutte le altre parti interessate.

Emendamento 46

Proposta di direttiva Considerando 42 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(42 bis) *Nell'effettuare la sorveglianza del mercato dei prodotti, le autorità di vigilanza del mercato dovrebbero riesaminare la valutazione in collaborazione con le persone con disabilità e le organizzazioni che rappresentano tali persone e i loro interessi.*

Emendamento 47

Proposta di direttiva Considerando 44

Testo della Commissione

Emendamento

(44) *La marcatura CE, che indica la conformità di un prodotto ai requisiti di accessibilità di cui alla presente direttiva, è la conseguenza visibile di un processo complessivo che comprende la valutazione della conformità in senso lato.* La presente direttiva dovrebbe seguire i principi generali che disciplinano **la marcatura CE** del regolamento (CE) n. 765/2008, del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁰, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti.

(44) La presente direttiva dovrebbe seguire i principi generali del regolamento (CE) n. 765/2008, del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁰, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti. ***Oltre alla dichiarazione di conformità, il fabbricante dovrebbe informare i consumatori, in modo efficace sotto il profilo dei costi, sull'accessibilità dei prodotti apponendo una nota sull'imballaggio.***

⁴⁰ Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30).

⁴⁰ Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30).

Emendamento 48

Proposta di direttiva Considerando 45

Testo della Commissione

(45) ***In conformità al regolamento (CE) n. 765/2008, apponendo la marcatura CE sul prodotto il fabbricante dichiara la conformità del prodotto a tutti i requisiti di accessibilità applicabili e se ne assume la piena responsabilità.***

Emendamento

(45) ***La non conformità di un prodotto ai requisiti di accessibilità previsti di cui all'articolo 3 non dovrebbe costituire di per sé un rischio grave ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 765/2008.***

Emendamento 49

Proposta di direttiva Considerando 48

Testo della Commissione

(48) Gli Stati membri sono tenuti a garantire che le autorità di vigilanza del mercato verifichino la conformità degli operatori economici ai criteri di cui all'articolo 12, paragrafo 3, in conformità al capo V.

Emendamento

(48) Gli Stati membri sono tenuti a garantire che le autorità di vigilanza del mercato verifichino la conformità degli operatori economici ai criteri di cui all'articolo 12, paragrafo 3, in conformità al capo V ***e che esse consultino periodicamente le organizzazioni che rappresentano le persone con disabilità.***

Emendamento 50

Proposta di direttiva Considerando 48 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(48 bis) ***L'istituzione di banche dati nazionali contenenti tutte le informazioni pertinenti sul livello di accessibilità dei prodotti e dei servizi di cui alla presente direttiva consentirebbe una migliore inclusione delle persone con disabilità e delle relative organizzazioni nella vigilanza del mercato.***

Emendamento 51

Proposta di direttiva Considerando 49

Testo della Commissione

(49) Gli Stati membri **sono tenuti a** garantire che le autorità competenti **di cui all'articolo 22** comunichino alla Commissione l'uso delle eccezioni di cui all'articolo 22, **paragrafo 1, e includano la valutazione di cui al paragrafo 2 in conformità al capo VI.**

Emendamento

(49) Gli Stati membri **dovrebbero** garantire che le autorità competenti comunichino alla Commissione l'uso delle eccezioni di cui all'articolo 22. **La valutazione iniziale effettuata dalle autorità competenti interessate dovrebbe essere trasmessa alla Commissione su sua richiesta. Nel valutare se la conformità ai requisiti di accessibilità imponga un onere sproporzionato alle autorità competenti, occorre tener conto delle dimensioni, delle risorse e della natura di tali autorità competenti, nonché della stima dei costi e dei benefici della conformità in rapporto al beneficio previsto per le persone con disabilità. Tale analisi costi-benefici dovrebbe tener conto tra l'altro della frequenza e della durata d'uso del prodotto o servizio specifico, inclusi il numero stimato di persone con disabilità che utilizzano il prodotto o servizio specifico, la durata di vita dell'infrastruttura e dei prodotti utilizzati nella prestazione di un servizio, nonché la portata delle alternative offerte gratuitamente anche dai prestatori di servizi di trasporto passeggeri. Nel valutare se la conformità ai requisiti di accessibilità imponga un onere sproporzionato, è opportuno tener conto soltanto dei motivi legittimi. La mancanza di priorità, di tempo o di conoscenze non dovrebbe essere considerata un motivo legittimo.**

Emendamento 52

Proposta di direttiva Considerando 50

Testo della Commissione

(50) È opportuno istituire una procedura di salvaguardia, da applicare solo in caso di disaccordo tra Stati membri sulle misure prese da uno Stato membro, in base alla quale le parti interessate siano informate delle misure di cui è prevista l'adozione in relazione a prodotti non conformi ai requisiti di accessibilità di cui alla presente direttiva. Tale procedura dovrebbe consentire alle autorità di vigilanza del mercato, in cooperazione con gli operatori economici interessati, di intervenire in una fase più precoce per quanto riguarda tali prodotti.

Emendamento

(50) È opportuno istituire una procedura di salvaguardia, da applicare solo in caso di disaccordo tra Stati membri sulle misure prese da uno Stato membro, in base alla quale le parti interessate siano informate delle misure di cui è prevista l'adozione in relazione a prodotti non conformi ai requisiti di accessibilità di cui alla presente direttiva. Tale procedura dovrebbe consentire alle autorità di vigilanza del mercato, in cooperazione **con le organizzazioni che rappresentano le persone con disabilità** e con gli operatori economici interessati, di intervenire in una fase più precoce per quanto riguarda tali prodotti.

Emendamento 53

Proposta di direttiva

Considerando 51 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(51 bis) Al fine di garantire la corretta applicazione del principio di proporzionalità in relazione agli obblighi concernenti l'identificazione degli operatori economici e i criteri da utilizzare nella valutare se la conformità a un obbligo di cui alla presente direttiva imporrebbe un onere sproporzionato, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo alla definizione del periodo durante il quale gli operatori economici devono essere in grado di identificare gli operatori economici che hanno fornito loro un prodotto o ai quali essi hanno fornito un prodotto, nonché di precisare i criteri specifici da tenere in considerazione per tutti i prodotti e si servizi coperti dalla presente direttiva nel valutare se l'onere deve essere considerato sproporzionato,

senza modificare tali criteri. Tale periodo dovrebbe essere specificato in proporzione al ciclo di vita del prodotto. È di particolare importanza che, durante i lavori preparatori, la Commissione tenga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, e che tali consultazioni avvengano in conformità dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016^{1bis}. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

^{1 bis} GUL 123 del 12.5.2016, pag. 1.

Emendamento 54

**Proposta di direttiva
Considerando 51 ter (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(51 ter) *Gli Stati membri dovrebbero garantire che esistano mezzi idonei ed efficaci per assicurare il rispetto delle disposizioni della presente direttiva e stabilire pertanto adeguati meccanismi di controllo, quali il controllo a posteriori da parte delle autorità di vigilanza del mercato, al fine di verificare la legittimità della deroga all'applicazione dei requisiti di accessibilità. In sede di esame dei ricorsi riguardanti l'accessibilità, gli Stati membri dovrebbero rispettare il principio generale di buona amministrazione, e in particolare l'obbligo dei funzionari di garantire che sia adottata una decisione su ciascun ricorso entro un termine ragionevole.*

Emendamento 55

Proposta di direttiva Considerando 52 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(52 bis) *Gli Stati membri dovrebbero garantire la disponibilità di mezzi di ricorso efficaci e rapidi contro le decisioni prese dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli enti aggiudicatori relativamente al fatto che un determinato appalto rientri nel campo di applicazione delle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE. Visto il quadro normativo esistente in materia di ricorsi nei settori contemplati dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, tali settori dovrebbero essere esclusi dalle disposizioni della presente direttiva relative all'applicazione e alle sanzioni. Tale esclusione lascia impregiudicati gli obblighi degli Stati membri derivanti dai trattati di adottare tutte le misure atte a garantire l'applicazione e l'efficacia del diritto dell'Unione.*

Emendamento 56

Proposta di direttiva Considerando 53 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(53 bis) *I requisiti di accessibilità di cui alla presente direttiva dovrebbero applicarsi ai prodotti immessi sul mercato dell'Unione dopo la data di applicazione delle misure nazionali di recepimento della presente direttiva, compresi i prodotti usati e di seconda mano importati da un paese terzo e immessi sul mercato dell'Unione dopo tale data.*

Emendamento 57

Proposta di direttiva Considerando 53 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(53 ter) Tuttavia, gli appalti pubblici di forniture, lavori o servizi soggetti alla direttiva 2014/24/UE o alla direttiva 2014/25/UE, e che sono stati aggiudicati precedentemente alla data di applicazione della presente direttiva, dovrebbero continuare a essere realizzati in ottemperanza ai requisiti di accessibilità, se presenti, specificati nei relativi contratti di appalto.

Emendamento 58

**Proposta di direttiva
Considerando 53 quater (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(53 quater) Al fine di accordare ai fornitori di servizi un tempo sufficiente per adeguarsi ai requisiti stabiliti dalla presente direttiva, è necessario prevedere un periodo transitorio durante il quale i prodotti utilizzati per la fornitura di servizi non sono tenuti a rispettare i requisiti di accessibilità di cui alla presente direttiva. In considerazione del costo e del lungo ciclo di vita degli sportelli automatici, delle macchine per l'emissione di biglietti e dei terminali per il check-in, è opportuno stabilire che, quando tali macchine sono utilizzate nel quadro della fornitura di servizi, esse possono continuare ad essere utilizzate fino al termine della loro vita economica utile.

Emendamento 59

**Proposta di direttiva
Considerando 54 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(54 bis) *L'utilizzo di applicazioni che forniscono informazioni basate sui servizi di dati territoriali contribuisce alla circolazione indipendente e sicura delle persone con disabilità. I dati territoriali utilizzati da tali applicazioni dovrebbero consentire di fornire informazioni adattate alle specifiche esigenze delle delle persone con disabilità.*

Emendamento 60

Proposta di direttiva Articolo -1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo -1

Oggetto

La presente direttiva ha lo scopo di eliminare e prevenire gli ostacoli derivanti da requisiti di accessibilità divergenti per la libera circolazione dei prodotti e dei servizi oggetto della presente direttiva negli Stati membri. Essa è altresì intesa a contribuire al corretto funzionamento del mercato interno mediante il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri per quanto riguarda i requisiti di accessibilità per determinati prodotti e servizi.

Emendamento 61

Proposta di direttiva Articolo 1 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

1. I capi I, da II a V, e VII si applicano ai seguenti prodotti:

1. I capi I, da II a V, e VII si applicano ai seguenti prodotti ***immessi sul mercato***

dopo ... [the date of application of this Directive]:

Emendamento 62

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) hardware e sistemi operativi informatici **generici**;

Emendamento

a) hardware **generici e relativi** sistemi operativi informatici **incorporati destinati a essere utilizzati dai consumatori**;

Emendamento 63

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera b – punto iii bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento
iii bis) terminali di pagamento;

Emendamento 64

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

c) apparecchiature terminali **con capacità informatiche avanzate** per consumatori relative a servizi telefonici;

Emendamento

c) apparecchiature terminali per consumatori relative a servizi telefonici;

Emendamento 65

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione

d) apparecchiature terminali **con capacità informatiche avanzate** per consumatori relative a servizi di media

Emendamento

d) apparecchiature terminali per consumatori relative a servizi di media audiovisivi;

audiovisivi.

Emendamento 66

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

d bis) lettori di libri elettronici (e-book).

Emendamento 67

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

2. I capi I, da II a V, e VII si applicano ai seguenti servizi:

2. ***Fatto salvo l'articolo 27***, i capi I, da II a V, e VII si applicano ai seguenti servizi ***forniti dopo ... [the date of application of this Directive]***:

Emendamento 68

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera -a (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

-a) sistemi operativi che non sono installati sull'hardware e sono forniti come proprietà intangibile ai consumatori;

Emendamento 69

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) servizi telefonici e relative apparecchiature terminali ***con capacità***

a) servizi telefonici e relative apparecchiature terminali per consumatori;

informatiche avanzate per consumatori;

Emendamento 70

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) servizi di media audiovisivi *e relative apparecchiature con capacità informatiche avanzate per consumatori*;

Emendamento

b) *siti web e servizi basati su dispositivi mobili dei* servizi di media audiovisivi;

Emendamenti 235, 236, 237, 238, 239 e 253

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

c) servizi di trasporto passeggeri aerei, su strada, ferroviari e per vie navigabili;

Emendamento

c) servizi di trasporto passeggeri aerei, su strada, ferroviari e per vie navigabili *e servizi di mobilità e relativa connessione intermodale, compreso il trasporto pubblico urbano, come metropolitana, treno, tram, filobus e autobus, per quanto riguarda:*

i) i terminali self-service nel territorio dell'Unione, tra cui macchine per l'emissione di biglietti, terminali di pagamento e terminali per il check-in;

ii) siti web, servizi per dispositivi mobili, sistemi di biglietteria intelligente (smart ticketing) e informazioni in tempo reale;

iii) veicoli, la relativa infrastruttura e l'ambiente costruito, compreso l'accesso senza gradini a tutte le stazioni pubbliche;

iv) le flotte di taxi e di auto a noleggio che dispongono di una quota adeguata di veicoli adattati.

Emendamento 71

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione

d) servizi bancari;

Emendamento

d) servizi bancari **per i consumatori**;

Emendamento 72

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione

e) libri elettronici (e-book);

Emendamento

e) libri elettronici (e-book) **e apparecchiature connesse, utilizzate dal fornitore per la fornitura di tali servizi, e accesso ad esse**;

Emendamento 240

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

f bis) servizi turistici, compresa la fornitura di alloggio e ristorazione.

Emendamento 73

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione

a) appalti pubblici e concessioni soggetti alla direttiva 2014/23/UE⁴², alla direttiva 2014/24/UE e alla direttiva 2014/25/UE;

Emendamento

a) appalti pubblici e concessioni soggetti alla direttiva 2014/23/UE, alla direttiva 2014/24/UE e alla direttiva 2014/25/UE, **progettati o costruiti dopo ... [the date of application of this Directive]**;

⁴² *Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione (GU L 94 del 28.3.2014, pag.*

1).

Emendamento 74

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione

b) preparazione e attuazione di programmi nell'ambito del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ***recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca***⁴³ e del regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁴;

⁴³ Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

⁴⁴ Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio.

Emendamento

b) preparazione e attuazione di programmi nell'ambito del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴³ e del regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁴, ***adottati o attuati dopo ... [data di applicazione della presente direttiva]***;

⁴³ Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio (***GU L 347 del 20.12.2013, pag. 470***).

Emendamento 75

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione

c) procedure di gara per i servizi pubblici di trasporto passeggeri su strada e per ferrovia di cui al regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁵;

⁴⁵ Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70 (GU L 315 del 3.12.2007, pag. 1).

Emendamento

c) ***contratti di servizio pubblico che, dopo ... [data di applicazione della presente direttiva], sono aggiudicati tramite procedure di gara concorrenziali o tramite aggiudicazione diretta*** per i servizi pubblici di trasporto passeggeri su strada e per ferrovia di cui al regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁵.

⁴⁵ Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70 (GU L 315 del 3.12.2007, pag. 1).

Emendamento 76

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 3 – lettera d

Testo della Commissione

d) infrastrutture di trasporto di cui al regolamento (UE) n. 1315/2013 ***del Parlamento europeo e del Consiglio***⁴⁶.

⁴⁶ ***Regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 1).***

Emendamento

d) infrastrutture di trasporto di cui al regolamento (UE) n. 1315/2013, ***progettate o costruite dopo... [data di applicazione della presente direttiva].***

Emendamento 79

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 3 bis (nuovo)

3 bis. La presente direttiva non si applica ai seguenti contenuti di siti web e applicazioni basate su dispositivi mobili:

a) formati di file per ufficio pubblicati prima ... [the date of application of this Directive];

b) carte e servizi di cartografia online, a condizione che per le carte per la navigazione le informazioni essenziali siano fornite in modalità digitale accessibile;

c) contenuti di terzi che non sono né finanziati né sviluppati dall'operatore economico o dall'autorità competente interessata né sottoposti al suo controllo;

d) contenuti di siti web e applicazioni basate su dispositivi mobili considerati archivi nel senso che contengono soltanto contenuti che non sono stati aggiornati o rielaborati dopo ... [data di applicazione della presente direttiva].

Emendamento 80

Proposta di direttiva Articolo 1 bis (nuovo)

Articolo 1 bis

Esclusione delle microimprese

La presente direttiva non si applica alle microimprese che fabbricano, importano o distribuiscono i prodotti e i servizi che rientrano nel suo campo di applicazione.

Emendamento 81

Proposta di direttiva Articolo 2 – comma 1 – punto 1

Testo della Commissione

(1) "prodotti e servizi accessibili": i prodotti e i servizi che ***sono percepibili, utilizzabili e comprensibili per le persone con limitazioni funzionali, comprese le persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri;***

Emendamento

(1) "prodotti e servizi accessibili": i prodotti e i servizi che ***possono essere percepiti, utilizzati e compresi da parte delle persone con disabilità e sono sufficientemente solidi da poter essere utilizzati da queste persone;***

Emendamento 82

Proposta di direttiva

Articolo 2 – comma 1 – punto 2

Testo della Commissione

(2) ***"progettazione universale", chiamata anche "progettazione per tutti" ("design for all"): la progettazione di prodotti, ambienti, programmi e servizi utilizzabili da tutte le persone, nella misura più estesa possibile, senza il bisogno di adattamenti o di progettazioni specializzate. La "progettazione universale" non esclude dispositivi assistivi per particolari gruppi di persone con limitazioni funzionali, incluse le persone con disabilità, qualora ve ne sia l'esigenza;***

Emendamento

soppresso

Emendamento 83

Proposta di direttiva

Articolo 2 – comma 1 – punto 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 bis) "servizio": un servizio quale definito all'articolo 4, punto 1, della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio^{1 bis};

^{1 bis} Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre

2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36).

Emendamento 84

**Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 5 ter (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

5 ter) "prestatore di servizi": una persona fisica o giuridica che offre o fornisce un servizio destinato al mercato dell'Unione;

Emendamento 85

**Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 16 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

16 bis) "PMI": una piccola o media impresa quale definita nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione^{1 bis};

^{1 bis} *Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).*

Emendamento 86

**Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 19**

Testo della Commissione

Emendamento

(19) "richiamo": qualsiasi provvedimento volto a ottenere la restituzione di un prodotto che è già stato messo a disposizione dell'utilizzatore finale;

soppresso

Emendamento 87

Proposta di direttiva

Articolo 2 – comma 1 – punto 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

20 bis) "servizi bancari per i consumatori": i servizi che consentono ai consumatori di aprire e utilizzare conti di pagamento con funzioni di base nell'Unione ai sensi della direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio^{1 bis};

^{1 bis} **Direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 214).**

Emendamento 88

Proposta di direttiva

Articolo 2 – comma 1 – punto 21

Testo della Commissione

Emendamento

(21) "commercio elettronico": la vendita online di prodotti e servizi.

(21) "commercio elettronico": la vendita online di prodotti e servizi **dalle imprese ai consumatori che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio^{1 bis}**

^{1 bis} **Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno ("Direttiva sul commercio elettronico") (GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1).**

Emendamento 89

Proposta di direttiva

Articolo 2 – comma 1 – punto 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

21 bis) "servizi di trasporto aereo di passeggeri": i servizi forniti dai vettori aerei, dagli operatori turistici e dai gestori aeroportuali quali definiti all'articolo 2, lettere da b) a f), del regolamento (CE) n. 1107/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio^{1 bis};

^{1 bis} Regolamento (CE) n. 1107/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo (GU L 204 del 26.7.2006, pag. 1);

Emendamento 90

Proposta di direttiva

Articolo 2 – comma 1 – punto 21 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

21 ter) "servizi di trasporto di passeggeri su autobus": i servizi di cui all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 181/2011;

Emendamento 91

Proposta di direttiva

Articolo 2 – comma 1 – punto 21 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

21 quater) "servizi di trasporto ferroviario di passeggeri": tutti i servizi di trasporto ferroviario di passeggeri di cui all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, del

Emendamento 92

Proposta di direttiva

Articolo 2 – comma 1 – punto 21 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

21 quinquies) "servizi di trasporto passeggeri per vie navigabili": i servizi di trasporto di passeggeri cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1177/2010.

Emendamento 337

Proposta di direttiva

Articolo 2 – comma 1 – punto 21 sexies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

21 sexies) "tecnologia assistiva": qualsiasi elemento, parte di apparecchiatura o sistema di prodotti utilizzato per accrescere, mantenere o migliorare le capacità funzionali delle persone con limitazioni funzionali, comprese le persone con disabilità;

Emendamento 93

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. I seguenti terminali self-service: gli sportelli automatici, le macchine per l'emissione di biglietti *e* i terminali per il check-in devono essere conformi ai requisiti di cui alla sezione II dell'allegato I.

3. I seguenti terminali self-service: gli sportelli automatici, le macchine per l'emissione di biglietti, i terminali per il check-in **e i terminali di pagamento** devono essere conformi ai requisiti di cui alla sezione II dell'allegato I.

Emendamento 94

Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. I servizi telefonici, compresi i servizi di emergenza e le relative apparecchiature terminali **con capacità informatiche avanzate per consumatori**, devono essere conformi ai requisiti di cui alla sezione III dell'allegato I.

Emendamento

4. I servizi telefonici, compresi i servizi di emergenza e le relative apparecchiature terminali devono essere conformi ai requisiti di cui alla sezione III dell'allegato I.

Emendamento 95

Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. I servizi di media audiovisivi e le relative apparecchiature **con capacità informatiche avanzate per consumatori** devono essere conformi ai requisiti di cui alla sezione IV dell'allegato I.

Emendamento

5. **I siti web e i servizi basati su dispositivi mobili dei** servizi di media audiovisivi e le relative apparecchiature devono essere conformi ai requisiti di cui alla sezione IV dell'allegato I.

Emendamento 244

Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. I servizi di trasporto passeggeri aerei, su strada, **ferroviari e** per vie navigabili, i siti web, i servizi per dispositivi mobili, la bigliettazione intelligente, i terminali d'informazione in tempo reale nonché i terminali self-service, le macchine **per l'emissione di biglietti e i terminali** per il check-in utilizzati per la prestazione di servizi di trasporto passeggeri **devono essere** conformi ai relativi requisiti di cui alla sezione V dell'allegato I.

Emendamento

6. I servizi di trasporto passeggeri aerei, su strada, per vie navigabili **e intermodali, compresi i servizi relativi al trasporto urbano, alla mobilità e all'ambiente costruito**, i siti web, i servizi per dispositivi mobili, la bigliettazione intelligente, i terminali d'informazione in tempo reale nonché i terminali self-service **come** le macchine di **pagamento, le macchine** per il check-in utilizzati per la prestazione di servizi di trasporto passeggeri, **servizi relativi al turismo, tra cui servizi di**

*alloggio e servizi di ristorazione, sono conformi ai relativi requisiti di cui alla sezione V dell'allegato I, **unicamente qualora questi requisiti non siano già previsti dalla seguente legislazione settoriale: in relazione al trasporto ferroviario, il regolamento (CE) n. 1371/2007, il regolamento (UE) n. 1300/2014 e il regolamento (UE) n. 454/2011, in relazione al trasporto effettuato con autobus, il regolamento (UE) n. 181/2011, in relazione al trasporto marittimo e per vie navigabili interne, il regolamento (UE) n. 1177/2010 e in relazione al trasporto aereo il regolamento (CE) n. 1107/2006.***

Emendamento 97

Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 7

Testo della Commissione

7. I servizi bancari, i siti web, i servizi bancari per dispositivi mobili e i terminali self-service, compresi gli sportelli automatici utilizzati per la prestazione di servizi bancari, devono essere conformi ai requisiti di cui alla sezione VI dell'allegato I.

Emendamento

7. I servizi bancari **per i consumatori**, i siti web, i servizi bancari per dispositivi mobili e i terminali self-service, compresi **i terminali di pagamento e** gli sportelli automatici utilizzati per la prestazione di **tali** servizi bancari, devono essere conformi ai requisiti di cui alla sezione VI dell'allegato I.

Emendamento 98

Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 8

Testo della Commissione

8. I libri elettronici (e-book) devono essere conformi ai requisiti di cui alla sezione VII dell'allegato I.

Emendamento

8. I libri elettronici (e-book) **e le apparecchiature connesse** devono essere conformi ai requisiti di cui alla sezione VII dell'allegato I.

Emendamento 224

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 10

Testo della Commissione

10. Gli Stati membri ***possono decidere, alla luce delle circostanze nazionali,*** che l'ambiente costruito utilizzato dai clienti dei servizi di trasporto passeggeri, inclusi l'ambiente gestito da fornitori di servizi e da operatori di infrastrutture e quello utilizzato dai clienti di servizi bancari nonché i negozi e centri di servizi ai clienti gestiti da operatori telefonici, si conformino ai requisiti di accessibilità di cui alla sezione X dell'allegato I, al fine di ottimizzarne l'utilizzo da parte di persone con ***limitazioni funzionali, comprese le persone con*** disabilità.

Emendamento

10. Gli Stati membri ***garantiscono*** che l'ambiente costruito utilizzato dai clienti dei servizi di trasporto passeggeri, inclusi l'ambiente gestito da fornitori di servizi e da operatori di infrastrutture e quello utilizzato dai clienti di servizi bancari ***per i consumatori*** nonché i negozi e centri di servizi ai clienti gestiti da operatori telefonici, si conformino, ***per quanto riguarda la costruzione di nuove infrastrutture o le ristrutturazioni sostanziali di infrastrutture esistenti,*** ai requisiti di accessibilità di cui alla sezione X dell'allegato I, al fine di ottimizzarne l'utilizzo da parte di persone con disabilità. ***Ciò lascia impregiudicati gli atti giuridici dell'Unione e la legislazione nazionale per la protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale.***

Emendamento 100

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1

Testo della Commissione

Gli Stati membri non ostacolano la messa a disposizione sul mercato nel loro territorio di prodotti e servizi conformi alla presente direttiva per motivi relativi ai requisiti di accessibilità.

Emendamento

Gli Stati membri non ostacolano la messa a disposizione sul mercato nel loro territorio di prodotti ***conformi alla presente direttiva per motivi relativi ai requisiti di accessibilità.*** ***Gli Stati membri non ostacolano la prestazione di*** servizi conformi alla presente direttiva per motivi relativi ai requisiti di accessibilità.

Emendamento 101

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. All'atto dell'immissione dei loro prodotti sul mercato, i fabbricanti garantiscono che essi siano stati progettati e fabbricati conformemente ai requisiti di accessibilità applicabili di cui all'articolo 3.

Emendamento

1. All'atto dell'immissione dei loro prodotti sul mercato, i fabbricanti garantiscono che essi siano stati progettati e fabbricati conformemente ai requisiti di accessibilità applicabili di cui all'articolo 3, ***a meno che tali requisiti non siano realizzabili poiché l'adattamento del prodotto interessato richiederebbe una modifica sostanziale della natura stessa del prodotto o imporrebbe un onere sproporzionato per il fabbricante interessato come previsto dall'articolo 12.***

Emendamento 102

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Qualora la conformità di un prodotto ai requisiti di accessibilità applicabili sia stata dimostrata con tale procedura, i fabbricanti redigono una dichiarazione UE di conformità ***e appongono la marcatura CE.***

Emendamento

Qualora la conformità di un prodotto ai requisiti di accessibilità applicabili ***di cui all'articolo 3*** sia stata dimostrata con tale procedura ***di valutazione della conformità,*** i fabbricanti redigono una dichiarazione UE di conformità ***che indichi chiaramente che il prodotto è accessibile.***

Emendamento 103

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. I fabbricanti tengono un registro dei reclami, dei prodotti non conformi ***e dei richiami di prodotti e informano i distributori di tale monitoraggio.***

Emendamento

4. I fabbricanti tengono un registro dei reclami ***e*** dei prodotti non conformi.

Emendamento 104

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 7

Testo della Commissione

7. I fabbricanti garantiscono che il prodotto sia accompagnato da istruzioni **e informazioni sulla sicurezza** in una lingua che può essere facilmente compresa dai consumatori e dagli utenti finali, secondo quanto determinato dallo Stato membro interessato.

Emendamento

7. I fabbricanti garantiscono che il prodotto sia accompagnato da istruzioni in una lingua che può essere facilmente compresa dai consumatori e dagli utenti finali, secondo quanto determinato dallo Stato membro interessato.

Emendamento 105

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 8

Testo della Commissione

8. I fabbricanti che ritengono o hanno motivo di credere che un prodotto che hanno immesso sul mercato non sia conforme alla presente direttiva adottano immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale prodotto o, se del caso, per ritirarlo **o richiamarlo**. Inoltre, qualora il prodotto **presenti un rischio connesso all'accessibilità**, i fabbricanti ne informano immediatamente le autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione il prodotto, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e a qualsiasi misura correttiva presa.

Emendamento

8. I fabbricanti che ritengono o hanno motivo di credere che un prodotto che hanno immesso sul mercato non sia conforme alla presente direttiva adottano immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale prodotto o, se del caso, per ritirarlo. Inoltre, qualora il prodotto **non sia conforme alla presente direttiva**, i fabbricanti ne informano immediatamente le autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione il prodotto, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e a qualsiasi misura correttiva presa.

Emendamento 106

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 9

Testo della Commissione

9. I fabbricanti, a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, forniscono a quest'ultima tutte

Emendamento

9. I fabbricanti, a seguito di una richiesta di un'autorità nazionale competente, forniscono a quest'ultima tutte

le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità del prodotto in una lingua che può essere facilmente compresa da tale autorità. Essi cooperano con tale autorità, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per **eliminare i rischi presentati dai prodotti che hanno immesso sul mercato e** garantire la conformità **ai requisiti di cui all'articolo 3**.

le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità del prodotto in una lingua che può essere facilmente compresa da tale autorità. Essi cooperano con tale autorità, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per garantire la conformità **alla presente direttiva**.

Emendamento 107

Proposta di direttiva Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

a) fornire a un'autorità nazionale competente che ne faccia richiesta **motivata** tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità del prodotto;

Emendamento

a) fornire a un'autorità nazionale competente che ne faccia richiesta tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità del prodotto;

Emendamento 108

Proposta di direttiva Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) cooperare con le autorità nazionali competenti, su loro richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per **eliminare i rischi presentati dai** prodotti che rientrano nel loro mandato.

Emendamento

b) cooperare con le autorità nazionali competenti, su loro richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per **garantire la conformità dei** prodotti che rientrano nel loro mandato **alla presente direttiva**.

Emendamento 109

Proposta di direttiva Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Prima di immettere un prodotto sul mercato, gli importatori assicurano che il

Emendamento

2. Prima di immettere un prodotto sul mercato, gli importatori assicurano che il

fabbricante abbia eseguito la procedura di valutazione della conformità stabilita all'allegato II. Essi assicurano che il fabbricante abbia redatto la documentazione tecnica prescritta dall'allegato II, che il prodotto **rechi il marchio CE** e sia accompagnato dai documenti prescritti e che il fabbricante abbia rispettato le prescrizioni di cui all'articolo 5, paragrafi 5 e 6.

fabbricante abbia eseguito la procedura di valutazione della conformità stabilita all'allegato II. Essi assicurano che il fabbricante abbia redatto la documentazione tecnica prescritta da tale allegato, che il prodotto sia accompagnato dai documenti prescritti e che il fabbricante abbia rispettato le prescrizioni di cui all'articolo 5, paragrafi 5 e 6.

Emendamento 110

Proposta di direttiva Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. L'importatore, se ritiene o ha motivo di credere che un prodotto non sia conforme ai requisiti di accessibilità di cui all'articolo 3, non immette il prodotto sul mercato finché non sia stato reso conforme. Inoltre quando un prodotto **presenta un rischio**, l'importatore ne informa il fabbricante e le autorità di vigilanza del mercato.

Emendamento

3. L'importatore, se ritiene o ha motivo di credere che un prodotto non sia conforme ai requisiti di accessibilità di cui all'articolo 3, non immette il prodotto sul mercato finché non sia stato reso conforme. Inoltre quando un prodotto **non è conforme alla presente direttiva**, il distributore ne informa il fabbricante e le autorità di vigilanza del mercato.

Emendamento 111

Proposta di direttiva Articolo 7 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Gli importatori garantiscono che il prodotto sia accompagnato da istruzioni **e informazioni** in una lingua che può essere facilmente compresa dai consumatori e dagli altri utenti finali, secondo quanto determinato dallo Stato membro interessato.

Emendamento

5. I fabbricanti garantiscono che il prodotto sia accompagnato da istruzioni in una lingua che può essere facilmente compresa dai consumatori e dagli utenti finali, secondo quanto determinato dallo Stato membro interessato.

Emendamento 112

Proposta di direttiva Articolo 7 – paragrafo 7

Testo della Commissione

7. Gli importatori tengono un registro dei reclami, dei prodotti non conformi **e dei richiami di prodotti e informano i distributori di tale monitoraggio.**

Emendamento

7. I fabbricanti tengono un registro dei reclami **e** dei prodotti non conformi.

Emendamento 113

**Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 8**

Testo della Commissione

8. Gli importatori che ritengono o hanno motivo di credere che un prodotto che hanno immesso sul mercato non sia conforme **ai requisiti di cui all'articolo 3** adottano immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale prodotto o, se del caso, per ritirarlo **o richiamarlo**. Inoltre, quando il prodotto **presenta un rischio**, gli importatori ne informano immediatamente le autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione il prodotto, fornendo in particolare i dettagli relativi alla non conformità e a qualsiasi misura correttiva adottata.

Emendamento

8. Gli importatori che ritengono o hanno motivo di credere che un prodotto che hanno immesso sul mercato non sia conforme **alla presente direttiva** adottano immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale prodotto o, se del caso, per ritirarlo **o richiamarlo**. Inoltre, quando il prodotto **non è conforme alla presente direttiva**, gli importatori ne informano immediatamente le autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione il prodotto, fornendo in particolare i dettagli relativi alla non conformità e a qualsiasi misura correttiva adottata.

Emendamento 114

**Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 9**

Testo della Commissione

9. Gli importatori, a seguito di una richiesta **motivata** di un'autorità nazionale competente, forniscono a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità di un prodotto in una lingua che può essere facilmente compresa da tale autorità. Essi cooperano con tale autorità, su sua

Emendamento

9. Gli importatori, a seguito di una richiesta di un'autorità nazionale competente, forniscono a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità di un prodotto in una lingua che può essere facilmente compresa da tale autorità. Essi cooperano con tale autorità, su sua

richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per **eliminare i rischi presentati dai** prodotti che hanno immesso sul mercato.

richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per **garantire la conformità dei** prodotti che hanno messo a disposizione sul mercato **ai requisiti di accessibilità di cui all'articolo 3.**

Emendamento 115

Proposta di direttiva Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Prima di mettere un prodotto a disposizione sul mercato, i distributori verificano che esso **rechi la marcatura CE**, che sia accompagnato dai documenti prescritti e da istruzioni e informazioni in una lingua che può essere facilmente compresa dai consumatori e dagli altri utenti finali nello Stato membro in cui il prodotto deve essere messo a disposizione sul mercato e che il fabbricante e l'importatore si siano conformati ai requisiti di cui all'articolo 5, paragrafi 5 e 6, e all'articolo 7, paragrafo 4.

Emendamento

2. Prima di mettere un prodotto a disposizione sul mercato, i distributori verificano che esso **sia conforme alla presente direttiva**, che sia accompagnato dai documenti prescritti e da istruzioni e informazioni in una lingua che può essere facilmente compresa dai consumatori e dagli altri utenti finali nello Stato membro in cui il prodotto deve essere messo a disposizione sul mercato e che il fabbricante e l'importatore si siano conformati ai requisiti di cui all'articolo 5, paragrafi 5 e 6, e all'articolo 7, paragrafo 4.

Emendamento 116

Proposta di direttiva Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Il distributore, se ritiene o ha motivo di credere che un prodotto non sia conforme ai requisiti di accessibilità di cui all'articolo 3, non immette il prodotto sul mercato finché non sia stato reso conforme. Inoltre quando un prodotto **presenta un rischio**, il distributore ne informa il fabbricante e le autorità di vigilanza del mercato.

Emendamento

3. Il distributore, se ritiene o ha motivo di credere che un prodotto non sia conforme ai requisiti di accessibilità di cui all'articolo 3, non immette il prodotto sul mercato finché non sia stato reso conforme. Inoltre quando un prodotto **non è conforme alla presente direttiva**, il distributore ne informa il fabbricante e le autorità di vigilanza del mercato.

Emendamento 117

Proposta di direttiva Articolo 8 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. I distributori che ritengono o hanno motivo di credere che un prodotto che hanno reso disponibile sul mercato non sia conforme alla presente direttiva si assicurano che siano adottate le misure correttive necessarie per rendere conforme tale prodotto o, se del caso, per ritirarlo **o richiamarlo**. Inoltre, quando il prodotto **presenta un rischio**, i distributori ne informano immediatamente le autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione il prodotto, fornendo in particolare i dettagli relativi alla non conformità e a qualsiasi misura correttiva adottata.

Emendamento

5. I distributori che ritengono o hanno motivo di credere che un prodotto che hanno reso disponibile sul mercato non sia conforme alla presente direttiva si assicurano che siano adottate le misure correttive necessarie per rendere conforme tale prodotto o, se del caso, per ritirarlo. Inoltre, quando il prodotto **non sia conforme alla presente direttiva**, i distributori ne informano immediatamente le autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione il prodotto, fornendo in particolare i dettagli relativi alla non conformità e a qualsiasi misura correttiva adottata.

Emendamento 118

Proposta di direttiva Articolo 8 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. I distributori, a seguito della richiesta **motivata** di un'autorità nazionale competente, forniscono a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità di un prodotto. Essi cooperano con tale autorità, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per **eliminare i rischi presentati dai** prodotti che hanno messo a disposizione sul mercato.

Emendamento

6. I distributori, a seguito della richiesta di un'autorità nazionale competente, forniscono a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità di un prodotto. Essi cooperano con tale autorità, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per **garantire la conformità dei** prodotti che hanno messo a disposizione sul mercato **ai requisiti di accessibilità di cui all'articolo 3**.

Emendamento 119

Proposta di direttiva Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli operatori economici sono in grado di presentare le informazioni di cui al paragrafo 1 per un periodo **di dieci** anni dal momento in cui sia stato loro fornito il prodotto **e per un periodo di dieci anni dal momento** in cui essi abbiano fornito il prodotto.

Emendamento

2. Gli operatori economici sono in grado di presentare le informazioni di cui al paragrafo 1 per un **certo** periodo, **pari almeno a cinque** anni, dal momento in cui sia stato loro fornito il prodotto **o** in cui essi abbiano fornito il prodotto.

Emendamento 120

Proposta di direttiva

Articolo 10 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 23 bis al fine di integrare la presente direttiva per specificare il periodo di cui al paragrafo 2. Tale periodo è proporzionale al ciclo di vita del prodotto.

Emendamento 121

Proposta di direttiva

Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. I fornitori di servizi preparano le informazioni necessarie in conformità all'allegato III spiegando come i servizi soddisfino i requisiti di accessibilità di cui all'articolo 3. Le informazioni sono messe a disposizione del pubblico in **forma scritta e orale, anche in** modo da essere accessibili a **persone con limitazioni funzionali, comprese le** persone con disabilità. I fornitori di servizi conservano le informazioni finché il servizio è operativo.

2. I fornitori di servizi preparano le informazioni necessarie in conformità all'allegato III spiegando come i **loro** servizi soddisfino i requisiti di accessibilità di cui all'articolo 3. Le informazioni sono messe a disposizione del pubblico in modo da essere accessibili a persone con disabilità. I fornitori di servizi conservano le informazioni finché il servizio è operativo.

Emendamento 122

Proposta di direttiva Articolo 11 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. I fornitori di servizi, a seguito di una richiesta **motivata** di un'autorità competente, forniscono a quest'ultima tutte le informazioni necessarie per dimostrare la conformità del servizio ai requisiti di accessibilità di cui all'articolo 3. Essi cooperano con tale autorità, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per rendere il servizio conforme a tali requisiti.

Emendamento

4. I fornitori di servizi, a seguito di una richiesta di un'autorità competente, forniscono a quest'ultima tutte le informazioni necessarie per dimostrare la conformità del servizio ai requisiti di accessibilità di cui all'articolo 3. Essi cooperano con tale autorità, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per rendere il servizio conforme a tali requisiti.

Emendamento 339

Proposta di direttiva Articolo 12 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione

b) stima dei costi e dei benefici per gli operatori economici in rapporto al beneficio previsto per le persone con disabilità, tenendo conto della frequenza e della durata d'uso del prodotto o servizio specifico.

Emendamento

b) stima dei costi e dei benefici **aggiuntivi** per gli operatori economici in rapporto al beneficio previsto per **le persone con limitazioni funzionali, incluse** le persone con disabilità, tenendo conto della frequenza e della durata d'uso del prodotto o servizio specifico.

Emendamento 123

Proposta di direttiva Articolo 12 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. L'onere non è considerato sproporzionato laddove sia compensato da finanziamenti provenienti da fonti, pubbliche o private, diverse dalle risorse dell'operatore.

Emendamento

4. L'onere non è considerato sproporzionato laddove sia compensato da finanziamenti provenienti da fonti, pubbliche o private, diverse dalle risorse dell'operatore **rese disponibili al fine di migliorare l'accessibilità.**

Emendamento 124

Proposta di direttiva Articolo 12 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Il compito di valutare se la conformità ai requisiti di accessibilità riguardanti prodotti o servizi imponga una modifica sostanziale o un onere sproporzionato spetta all'operatore economico.

Emendamento

5. Il compito di valutare ***in prima battuta*** se la conformità ai requisiti di accessibilità riguardanti prodotti o servizi imponga una modifica sostanziale o un onere sproporzionato spetta all'operatore economico.

Emendamento 230

Proposta di direttiva Articolo 12 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 bis. La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 23 bis al fine di integrare il paragrafo 3 del presente articolo precisando ulteriormente i criteri di cui si deve tenere conto per tutti i prodotti e i servizi contemplati dalla presente direttiva al fine di valutare se l'onere debba essere considerato sproporzionato, senza modificare tali criteri.

Al momento di precisare ulteriormente tali criteri, la Commissione deve prendere in considerazione i potenziali vantaggi non solo per le persone con disabilità, ma anche per quelle con limitazioni funzionali.

La Commissione adotta il primo di tali atti delegati per tutti i prodotti e servizi che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva entro ... [un anno dalla data di entrata in vigore della presente direttiva].

Emendamento 126

Proposta di direttiva

Articolo 12 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. Qualora gli operatori economici si siano avvalsi dell'eccezione di cui ai paragrafi da 1 a 5 per un prodotto o servizio specifico, essi lo notificano all'autorità di vigilanza competente del mercato dello Stato membro nel cui mercato il prodotto è immesso o messo a disposizione. **Tale notifica include** la valutazione di cui al paragrafo 3. Le microimprese sono esentate dall'obbligo di notifica, ma devono essere in grado di fornire la documentazione pertinente su richiesta di un'autorità di vigilanza del mercato competente.

Emendamento

6. Qualora gli operatori economici si siano avvalsi dell'eccezione di cui ai paragrafi da 1 a 5 per un prodotto o servizio specifico, essi lo notificano all'autorità di vigilanza competente del mercato dello Stato membro nel cui mercato il prodotto è immesso o messo a disposizione. La valutazione di cui al paragrafo 3 **è presentata all'autorità di vigilanza del mercato su sua richiesta**. Le microimprese sono esentate dall'obbligo di notifica, ma devono essere in grado di fornire la documentazione pertinente su richiesta di un'autorità di vigilanza del mercato competente.

Emendamento 127

Proposta di direttiva

Articolo 12 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

6 bis. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono un modello di notifica ai fini del paragrafo 6. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 24, paragrafo 1 bis. La Commissione adotta il primo di tali atti di esecuzione entro ... [two years after the date of entry into force of this Directive].

Emendamento 128

Proposta di direttiva

Articolo 12 – paragrafo 6 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

6 ter. È istituito un dialogo strutturato tra le parti interessate, comprese le persone

con disabilità e le organizzazioni che le rappresentano, e le autorità di vigilanza del mercato per garantire che siano stabiliti principi adeguati per la valutazione delle eccezioni onde assicurarne la coerenza.

Emendamento 129

Proposta di direttiva Articolo 12 – paragrafo 6 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

6 quater. *Gli Stati membri sono incoraggiati a fornire incentivi e orientamenti alle microimprese per facilitare l'attuazione della presente direttiva. Le procedure e gli orientamenti sono definiti in consultazione con le parti interessate, comprese le persone con disabilità e le organizzazioni che le rappresentano.*

Emendamento 130

Proposta di direttiva Capo IV – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Norme armonizzate, specifiche tecniche **comuni** e conformità dei prodotti e dei servizi

Norme armonizzate, specifiche tecniche e conformità dei prodotti e dei servizi

Emendamento 131

Proposta di direttiva Articolo 13 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

I prodotti e i servizi **conformi alle** norme armonizzate o **a** parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

1. I prodotti e i servizi **che soddisfano** le norme armonizzate o parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

sono considerati conformi ai requisiti di accessibilità di tali norme o parti di esse *di cui all'articolo 3*.

sono considerati conformi ai requisiti di accessibilità, di *cui all'articolo 3, contemplati da* tali norme o parti di esse.

Emendamento 132

Proposta di direttiva Articolo 13 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. La Commissione chiede, conformemente all'articolo 10 del regolamento (UE) n. 1025/2012, a una o più organizzazioni europee di normazione di elaborare norme armonizzate per ciascuno dei requisiti di accessibilità dei prodotti di cui all'articolo 3. La Commissione adotta tali richieste entro ... [two years after the date of entry into force of this Directive].

Emendamento 133

Proposta di direttiva Articolo 13 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 ter. La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano specifiche tecniche conformi ai requisiti di accessibilità di cui all'articolo 3. Tuttavia la Commissione procede in tal senso soltanto quando sono riunite le seguenti condizioni:

- a) in assenza di riferimenti a norme armonizzate pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a norma del regolamento (UE) n. 1025/2012;*
- b) la Commissione ha adottato una richiesta a norma del paragrafo 2; e*
- c) la Commissione nota indebiti ritardi nella procedura di normazione.*

Prima di adottare gli atti di esecuzione di cui al prima comma, la Commissione

consulta le parti interessate, comprese le organizzazioni che rappresentano le persone con disabilità.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 24, paragrafo 2, della presente direttiva.

Emendamento 134

Proposta di direttiva Articolo 13 – paragrafo 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 quater. In assenza di riferimenti alle norme armonizzate di cui al paragrafo 1 pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, i prodotti e i servizi conformi alle specifiche tecniche di cui al paragrafo 1ter o a parti di esse sono considerati conformi ai requisiti di accessibilità di cui all'articolo 3 contemplati da tali specifiche tecniche o parti di esse.

Emendamento 135

Proposta di direttiva Articolo 14

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 14

soppresso

Specifiche tecniche comuni

1. In assenza di riferimenti a norme armonizzate pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a norma del regolamento (UE) n. 1025/2012 e laddove per l'armonizzazione del mercato fosse necessario un maggiore livello di dettaglio dei requisiti di accessibilità di determinati prodotti e servizi, la Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano specifiche tecniche comuni ("STC") per i requisiti di accessibilità di

cui all'allegato I della presente direttiva. Tali atti di esecuzione sono adottati in base alla procedura di esame di cui all'articolo 24, paragrafo 2, della presente direttiva.

2. I prodotti e i servizi conformi alle STC di cui al paragrafo 1 o a parti di esse sono considerati conformi ai requisiti di accessibilità di cui all'articolo 3 contemplati da tali STC o parti di esse.

Emendamento 136

Proposta di direttiva Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. La dichiarazione UE di conformità ha la struttura tipo di cui all'allegato III della decisione n. 768/2008/CE. Essa contiene gli elementi specificati all'allegato II della presente direttiva ed è regolarmente aggiornata. I requisiti concernenti la documentazione tecnica evitano l'imposizione di un onere sproporzionato per le *micro*, piccole e medie imprese. La dichiarazione è tradotta nella lingua o nelle lingue richieste dallo Stato membro sul cui mercato il prodotto è immesso o messo a disposizione.

Emendamento

2. La dichiarazione UE di conformità ha la struttura tipo di cui all'allegato III della decisione n. 768/2008/CE. Essa contiene gli elementi specificati all'allegato II della presente direttiva ed è regolarmente aggiornata. I requisiti concernenti la documentazione tecnica evitano l'imposizione di un onere sproporzionato per le piccole e medie imprese. La dichiarazione è tradotta nella lingua o nelle lingue richieste dallo Stato membro sul cui mercato il prodotto è immesso o messo a disposizione.

Emendamento 137

Proposta di direttiva Articolo 15 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Se al prodotto si applicano più atti dell'Unione che prescrivono una dichiarazione UE di conformità, viene compilata *un'unica* dichiarazione UE di conformità in rapporto a tali atti dell'Unione. La dichiarazione contiene gli estremi degli atti interessati, compresi i riferimenti della loro pubblicazione.

Emendamento

3. Se al prodotto si applicano più atti dell'Unione che prescrivono una dichiarazione UE di conformità, viene compilata *la* dichiarazione UE di conformità in rapporto a tali atti dell'Unione. La dichiarazione contiene gli estremi degli atti interessati, compresi i riferimenti della loro pubblicazione.

Emendamento 138

Proposta di direttiva Articolo 15 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Oltre alla dichiarazione UE di conformità, il fabbricante include una nota sull'imballaggio per informare i consumatori in modo efficace sotto il profilo dei costi, semplice e preciso che il prodotto è dotato di caratteristiche di accessibilità.

Emendamento 139

Proposta di direttiva Articolo 16

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 16

soppresso

Principi generali della marcatura CE dei prodotti

La marcatura CE è soggetta ai principi generali di cui all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008.

Emendamento 140

Proposta di direttiva Articolo -17 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo -17

Banca dati nazionale

Ogni Stato membro istituisce una banca dati accessibile al pubblico in cui sono registrati i prodotti non accessibili. I consumatori possono consultare e registrare le informazioni sui prodotti non accessibili. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per informare i

consumatori o altre parti interessate della possibilità di presentare reclami. È previsto un sistema interattivo tra le banche dati nazionali, se possibile sotto la responsabilità della Commissione o delle pertinenti organizzazioni rappresentative, in modo che le informazioni sui prodotti non accessibili possano essere diffuse in tutta l'Unione.

Emendamento 141

Proposta di direttiva

Articolo 18 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Gli Stati membri garantiscono che il pubblico sia informato dell'esistenza, della sfera di competenza e dell'identità delle autorità di cui al primo comma. Su richiesta, tali autorità mettono a disposizione le informazioni in formati accessibili.

Emendamento

Gli Stati membri garantiscono che il pubblico sia informato dell'esistenza, della sfera di competenza e dell'identità delle autorità di cui al primo comma. Su richiesta **di membri del pubblico interessato**, tali autorità mettono a disposizione le informazioni **sul proprio operato e sulle decisioni che hanno adottato** in formati accessibili.

Emendamento 142

Proposta di direttiva

Articolo 19 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Le autorità di vigilanza del mercato di uno degli Stati membri, qualora abbiano preso provvedimenti ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 765/2008 oppure abbiano sufficienti ragioni per ritenere che un prodotto contemplato dalla presente direttiva **comporti un rischio connesso ad aspetti legati all'accessibilità di cui alla presente direttiva**, effettuano una valutazione del prodotto interessato in rapporto a tutti i requisiti stabiliti dalla presente direttiva. Gli operatori economici interessati cooperano pienamente con le

Emendamento

Le autorità di vigilanza del mercato di uno degli Stati membri, qualora abbiano preso provvedimenti ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 765/2008 oppure abbiano sufficienti ragioni per ritenere che un prodotto contemplato dalla presente direttiva **non sia conforme alla stessa**, effettuano una valutazione del prodotto interessato in rapporto a tutti i requisiti **pertinenti** stabiliti dalla presente direttiva. Gli operatori economici interessati cooperano pienamente con le autorità di vigilanza del mercato.

autorità di vigilanza del mercato.

Emendamento 143

Proposta di direttiva

Articolo 19 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Se, attraverso la valutazione, le autorità di vigilanza del mercato concludono che il prodotto non rispetta le prescrizioni di cui alla presente direttiva, esse chiedono senza indugio all'operatore economico interessato di adottare tutte le misure correttive del caso al fine di rendere il prodotto conforme ai suddetti requisiti ***oppure di ritirarlo o di richiamarlo*** dal mercato entro un termine ragionevole ***e proporzionato alla natura del rischio, a seconda dei casi.***

Emendamento

Se, attraverso la valutazione, le autorità di vigilanza del mercato concludono che il prodotto non rispetta le prescrizioni di cui alla presente direttiva, esse chiedono senza indugio all'operatore economico interessato di adottare tutte le misure correttive del caso al fine di rendere il prodotto ***in questione*** conforme ai suddetti requisiti. ***Qualora l'operatore economico interessato non adotti le misure correttive del caso, le autorità di vigilanza del mercato chiedono all'operatore economico di ritirare il prodotto*** dal mercato entro un termine ragionevole.

Emendamento 144

Proposta di direttiva

Articolo 19 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Qualora l'operatore economico interessato non prenda le misure correttive adeguate entro il periodo di cui al paragrafo 1, secondo comma, le autorità di vigilanza del mercato adottano tutte le opportune misure provvisorie per vietare o limitare la messa a disposizione del prodotto sul loro mercato nazionale, per ritirarlo da tale mercato ***o per richiamarlo.*** Esse informano senza indugio la Commissione e gli altri Stati membri di tali misure.

Emendamento

4. Qualora l'operatore economico interessato non prenda le misure correttive adeguate entro il periodo di cui al paragrafo 1, secondo comma, le autorità di vigilanza del mercato adottano tutte le opportune misure provvisorie per vietare o limitare la messa a disposizione del prodotto sul loro mercato nazionale ***o*** per ritirarlo da tale mercato. Esse informano senza indugio la Commissione e gli altri Stati membri di tali misure.

Emendamento 145

Proposta di direttiva

Articolo 19 – paragrafo 5 – parte introduttiva

Testo della Commissione

5. Le informazioni di cui al paragrafo 4 includono tutti gli elementi disponibili, in particolare i dati necessari all'identificazione del prodotto non conforme, la sua origine, la natura della presunta non conformità **e i rischi connessi**, la natura e la durata delle misure nazionali adottate, nonché gli argomenti espressi dall'operatore economico interessato. In particolare, le autorità di vigilanza del mercato indicano se la non conformità sia dovuta:

Emendamento

5. Le informazioni di cui al paragrafo 4 includono tutti gli elementi disponibili, in particolare i dati necessari all'identificazione del prodotto non conforme, la sua origine, la natura della presunta non conformità, la natura e la durata delle misure nazionali adottate, nonché gli argomenti espressi dall'operatore economico interessato. In particolare, le autorità di vigilanza del mercato indicano se la non conformità sia dovuta:

Emendamento 146

Proposta di direttiva

Articolo 19 – paragrafo 5 – lettera a

Testo della Commissione

a) alla mancata rispondenza del prodotto ai requisiti **connessi a quelli** di cui all'articolo 3 **della presente direttiva**, o

Emendamento

a) alla mancata rispondenza del prodotto ai **pertinenti** requisiti di cui all'articolo 3, o

Emendamento 147

Proposta di direttiva

Articolo 19 – paragrafo 8

Testo della Commissione

8. Gli Stati membri garantiscono che siano adottate senza indugio **le** opportune **misure restrittive** in relazione al prodotto in questione, ad esempio il ritiro del prodotto dal loro mercato.

Emendamento

8. Gli Stati membri garantiscono che siano adottate senza indugio **misure restrittive** opportune **e proporzionate** in relazione al prodotto in questione, ad esempio il ritiro del prodotto dal loro mercato.

Emendamento 148

Proposta di direttiva

Articolo 20 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Qualora, in esito alla procedura di cui all'articolo 19, paragrafi 3 e 4, vengano sollevate obiezioni contro una misura adottata da uno Stato membro o qualora la Commissione **ritenga** che una misura nazionale **sia** contraria alla legislazione dell'Unione, la Commissione si consulta senza indugio con gli Stati membri e con l'operatore o gli operatori economici interessati e valuta la misura nazionale. In base ai risultati di tale valutazione, la Commissione decide se la misura nazionale sia o no giustificata.

Emendamento

Qualora, in esito alla procedura di cui all'articolo 19, paragrafi 3 e 4, vengano sollevate obiezioni contro una misura adottata da uno Stato membro o qualora la Commissione **abbia elementi di prova ragionevoli che suggeriscano** che una misura nazionale **è** contraria alla legislazione dell'Unione, la Commissione si consulta senza indugio con gli Stati membri e con l'operatore o gli operatori economici interessati e valuta la misura nazionale. In base ai risultati di tale valutazione, la Commissione decide se la misura nazionale sia o no giustificata.

Emendamento 149

Proposta di direttiva

Articolo 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 20 bis

Gruppo di lavoro

1. La Commissione istituisce un gruppo di lavoro.

Il gruppo di lavoro è composto da rappresentanti delle autorità nazionali di vigilanza del mercato e delle parti interessate, comprese le persone con disabilità e le organizzazioni che le rappresentano.

2. Il gruppo di lavoro svolge i compiti seguenti:

- a) agevolare lo scambio d'informazioni e migliori pratiche tra le autorità di vigilanza del mercato;**
- b) garantire la coerenza**

nell'applicazione dei requisiti di accessibilità di cui all'articolo 3;

c) esprimere un parere sulle eccezioni ai requisiti di accessibilità di cui all'articolo 3 nei casi considerati necessari, dopo aver ricevuto la richiesta della Commissione.

Emendamento 151

**Proposta di direttiva
Articolo 21 – lettera c**

Testo della Commissione

c) nello stabilire requisiti di accessibilità relativi ai criteri sociali e di qualità stabiliti dalle autorità competenti per le procedure di gara per i servizi pubblici di trasporto passeggeri su strada e per ferrovia a norma del regolamento (CE) n. 1370/2007;

Emendamento

soppresso

Emendamenti 247 e 281

**Proposta di direttiva
Articolo 21 – comma 1 – lettera d bis (nuova)**

Testo della Commissione

d bis) ove del caso, a tutta la pertinente legislazione dell'Unione o alle disposizioni della legislazione dell'Unione riguardanti l'accessibilità per le persone con disabilità;

Emendamento

Emendamento 282

**Proposta di direttiva
Articolo 21 – comma 1 – lettera d ter (nuova)**

Testo della Commissione

d ter) quando l'Unione cofinanzia progetti infrastrutturali accessibili e privi di barriere nel settore dei trasporti e delle telecomunicazioni, nel quadro del

Emendamento

Meccanismo per collegare l'Europa, dei fondi strutturali o del FEIS, è opportuno dare priorità ai progetti che sostengono o includono elementi di accessibilità.

Emendamento 152

Proposta di direttiva Articolo 22 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. I requisiti di accessibilità di cui all'articolo 21 si applicano nella misura in cui non impongano un onere sproporzionato per le autorità competenti ai fini di tale articolo.

Emendamento

1. I requisiti di accessibilità di cui all'articolo 21 si applicano nella misura in cui non impongano un onere sproporzionato per le autorità competenti **o per gli operatori da esse ingaggiati** ai fini di tale articolo.

Emendamenti 226 e 257

Proposta di direttiva Articolo 22 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) stima dei costi e dei benefici per le autorità competenti interessate in rapporto al beneficio previsto per le persone con disabilità, tenendo conto della frequenza e della durata d'uso del prodotto o servizio specifico.

Emendamento

b) stima dei costi e dei benefici per le autorità competenti interessate in rapporto al beneficio previsto per le persone con **limitazioni funzionali e le persone con** disabilità, tenendo conto della frequenza e della durata d'uso del prodotto o servizio specifico.

Emendamento 153

Proposta di direttiva Articolo 22 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. La valutazione se la conformità ai requisiti di accessibilità di cui all'articolo 21 imponga un onere sproporzionato viene effettuata dalle autorità competenti interessate.

Emendamento

3. La valutazione **in prima battuta volta a stabilire** se la conformità ai requisiti di accessibilità di cui all'articolo 21 imponga un onere sproporzionato viene effettuata dalle autorità competenti interessate.

Emendamento 231

Proposta di direttiva

Articolo 22 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 23 bis al fine di integrare il paragrafo 2 del presente articolo precisando ulteriormente i criteri di cui si deve tenere conto per tutti i prodotti e i servizi contemplati dalla presente direttiva al fine di valutare se l'onere debba essere considerato sproporzionato, senza modificare tali criteri.

Al momento di precisare ulteriormente tali criteri, la Commissione deve prendere in considerazione i potenziali vantaggi non solo per le persone con disabilità, ma anche per quelle con limitazioni funzionali.

La Commissione adotta il primo di tali atti delegati per tutti i prodotti e servizi che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva entro ... [un anno dalla data di entrata in vigore della presente direttiva].

Emendamento 155

Proposta di direttiva

Articolo 22 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Qualora un'autorità competente si sia avvalsa dell'eccezione di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 per un prodotto o servizio specifico, essa ne dà comunicazione alla Commissione. La ***notifica include la*** valutazione di cui al paragrafo 2.

4. Qualora un'autorità competente si sia avvalsa dell'eccezione di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 per un prodotto o servizio specifico, essa ne dà comunicazione alla Commissione. La valutazione di cui al paragrafo 2 ***è presentata alla Commissione su sua richiesta.***

Emendamento 156

Proposta di direttiva Articolo 22 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Se la Commissione ha motivo di dubitare della decisione dell'autorità competente interessata, può chiedere al gruppo di lavoro di cui all'articolo 20 di esaminare la valutazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo e di esprimere un parere.

Emendamento 157

Proposta di direttiva Articolo 22 – paragrafo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 ter. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono un modello di notifica ai fini del paragrafo 4. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 24, paragrafo 1 bis. La Commissione adotta il primo di tali atti di esecuzione entro ... [two years after the date of entry into force of this Directive].

Emendamento 158

Proposta di direttiva Capo VII – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

COMPETENZE DI ESECUZIONE E
DISPOSIZIONI FINALI

ATTI DELEGATI, COMPETENZE DI
ESECUZIONE E DISPOSIZIONI FINALI

Emendamento 159

Proposta di direttiva Articolo 23 bis (nuovo)

Articolo 23 bis

Esercizio della delega

- 1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.**
- 2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 10, paragrafo 2 bis, all'articolo 12, paragrafo 5 bis, e all'articolo 22, paragrafo 3 bis, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere da ... [date of entry into force of this Directive].**
- 3. La delega di potere di cui all'articolo 10, paragrafo 2 bis, all'articolo 12, paragrafo 5 bis, e all'articolo 22, paragrafo 3 bis, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.**
- 4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.**
- 5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.**
- 6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2 bis, dell'articolo 12, paragrafo 5 bis, e dell'articolo 22, paragrafo 3 bis, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in**

cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Emendamento 160

Proposta di direttiva

Articolo 24 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Emendamento 161

Proposta di direttiva

Articolo 25 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. I mezzi di cui al paragrafo 1 comprendono:

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 162

Proposta di direttiva

Articolo 25 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) *disposizioni in base alle quali un consumatore può, a norma della legislazione nazionale*, adire i tribunali o gli organi amministrativi competenti per garantire che le disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva siano rispettate;

a) *la possibilità, per il consumatore che risenta direttamente della non conformità di un prodotto o di un servizio*, di adire i tribunali o gli organi amministrativi competenti per garantire che le disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva siano rispettate;

Emendamento 163

Proposta di direttiva

Articolo 25 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) **disposizioni in base alle quali** gli organismi pubblici o le associazioni, le organizzazioni o altri soggetti giuridici privati che abbiano un legittimo interesse a garantire che le disposizioni della presente direttiva siano rispettate **possono**, a norma della legislazione nazionale, **adire** i tribunali o gli organi amministrativi competenti per conto dei consumatori per garantire che le disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva siano rispettate.

Emendamento

b) **la possibilità, per** gli organismi pubblici o le associazioni, le organizzazioni o altri soggetti giuridici privati che abbiano un legittimo interesse a garantire che le disposizioni della presente direttiva siano rispettate, **di adire** a norma della legislazione nazionale i tribunali o gli organi amministrativi competenti per conto dei consumatori per garantire che le disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva siano rispettate.
L'interesse legittimo può essere il fatto di rappresentare consumatori che risentano direttamente della non conformità di un prodotto o di un servizio;

Emendamento 164

Proposta di direttiva

Articolo 25 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) la possibilità, per il consumatore che risenta direttamente della non conformità di un prodotto o di un servizio, di avvalersi di un meccanismo di reclamo; tale meccanismo potrebbe essere gestito da un organo esistente, come il difensore civico nazionale.

Emendamento 165

Proposta di direttiva

Articolo 25 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Gli Stati membri assicurano che

siano disponibili meccanismi di risoluzione alternativa delle controversie che consentano di risolvere i presunti casi di non conformità alla presente direttiva denunciati per mezzo del meccanismo di reclamo di cui al paragrafo 1, lettera b bis), prima che vengano aditi i tribunali o gli organi amministrativi competenti a norma del paragrafo 2, lettere a) e b).

Emendamento 166

Proposta di direttiva Articolo 25 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 ter. Il presente articolo non si applica ai contratti disciplinati dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE.

Emendamento 288

Proposta di direttiva Articolo 26 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Le sanzioni previste sono efficaci, proporzionate e dissuasive.

2. Le sanzioni previste sono efficaci, proporzionate e dissuasive, ***ma non fungono da alternativa all'adempimento, da parte degli operatori economici, dell'obbligo di rendere accessibili i loro prodotti o servizi. Le sanzioni sono inoltre accompagnate da efficaci misure correttive in caso di inosservanza da parte dell'operatore economico.***

Emendamento 168

Proposta di direttiva Articolo 26 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Le sanzioni tengono conto dell'entità

4. Le sanzioni tengono conto dell'entità

della non conformità, **compreso** il numero di unità di prodotti o servizi non conformi interessati, nonché del numero di persone colpite.

della non conformità, **compresi la sua gravità e** il numero di unità di prodotti o servizi non conformi interessati, nonché del numero di persone colpite.

Emendamento 169

Proposta di direttiva Articolo 27 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Essi applicano tali disposizioni a partire da [... insert date - **six** years after the entry into force of this Directive].

Emendamento

2. Essi applicano tali disposizioni a partire da [... insert date - **five** years after the entry into force of this Directive].

Emendamento 170

Proposta di direttiva Articolo 27 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Fatto salvo il paragrafo 2 ter, gli Stati membri prevedono un periodo transitorio di cinque anni a decorrere da ... [six years after the date of entry into force of this Directive] durante il quale i fornitori di servizi possono continuare a prestare i loro servizi utilizzando prodotti che avevano utilizzato in modo legittimo prima di tale data per fornire servizi simili.

Emendamento 171

Proposta di direttiva Articolo 27 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 ter. Gli Stati membri possono stabilire che i terminali self-service utilizzati in modo legittimo dai fornitori di servizi per la prestazione di servizi prima di [sei anni dalla data di entrata in vigore della

presente direttiva] possono continuare ad essere utilizzati per la fornitura di servizi simili fino al termine della loro vita economica utile.

Emendamento 172

Proposta di direttiva Articolo 27 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Gli Stati membri *che si avvalgono della possibilità di cui all'articolo 3, paragrafo 10*, comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno che essi adottano *a tal fine* e riferiscono alla Commissione in merito ai progressi compiuti nella loro attuazione.

Emendamento

5. *Se del caso*, gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno che essi adottano *ai fini dell'articolo 3, paragrafo 10*, e riferiscono alla Commissione in merito ai progressi compiuti nella loro attuazione.

Emendamento 173

Proposta di direttiva Articolo 28 – comma 1

Testo della Commissione

Entro [...*insert date - five* years after the application of this Directive], e successivamente ogni cinque anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione sull'applicazione della presente direttiva.

Emendamento

-1. Entro ... [*three* years after the application of this Directive], e successivamente ogni cinque anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione sull'applicazione della presente direttiva.

Emendamento 174

Proposta di direttiva Articolo 28 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Alla luce degli sviluppi sociali, economici e tecnologici, *la relazione*

Emendamento

1. *Tali relazioni, redatte sulla base delle notifiche ricevute a norma*

esamina, tra l'altro, l'evoluzione dell'accessibilità dei prodotti e servizi e l'impatto sugli operatori economici e sulle persone con disabilità, individuando, ove possibile, gli ambiti in cui è possibile ridurre gli oneri, al fine di valutare la necessità di riesaminare la presente direttiva.

dell'articolo 12, paragrafo 6, e dell'articolo 22, paragrafo 4 valutano se la presente direttiva abbia raggiunto gli obiettivi in essa stabiliti, in particolare per quanto riguarda il miglioramento della libera circolazione di prodotti e servizi accessibili. Inoltre, alla luce degli sviluppi sociali, economici e tecnologici, le relazioni esaminano l'evoluzione dell'accessibilità dei prodotti e servizi, la necessità di includere nuovi prodotti e servizi nel campo di applicazione della direttiva oppure la necessità di escluderli da esso, nonché l'impatto della direttiva sugli operatori economici e sulle persone con disabilità, individuando, ove possibile, gli ambiti in cui è possibile ridurre gli oneri, al fine di valutare la necessità di riesaminare la presente direttiva.

Emendamento 175

Proposta di direttiva Articolo 28 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, in tempo utile, tutte le informazioni necessarie per consentire alla Commissione di redigere *tale relazione*.

Emendamento

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, in tempo utile, tutte le informazioni necessarie per consentire alla Commissione di redigere *tali relazioni*.

Emendamento 176

Proposta di direttiva Articolo 28 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. La relazione della Commissione tiene conto delle posizioni delle parti economiche e delle organizzazioni non governative interessate, incluse le organizzazioni che rappresentano le persone con disabilità *e le persone anziane*.

Emendamento

3. La relazione della Commissione tiene conto delle posizioni delle parti economiche e delle organizzazioni non governative interessate, incluse le organizzazioni che rappresentano le persone con disabilità.

Emendamento 177

Proposta di direttiva Allegato I – Sezione I – Parte A (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

A. Sistemi operativi

1. La prestazione dei servizi, al fine di ottimizzarne l'uso ragionevolmente prevedibile da parte di persone con disabilità, deve essere realizzata rispettando i requisiti funzionali di prestazione di cui alla parte C e deve includere:

(a) informazioni in merito al funzionamento del servizio nonché alle relative strutture e caratteristiche di accessibilità; e

(b) informazioni elettroniche, compresi i siti web necessari per la prestazione del servizio.

Emendamento 178

Proposta di direttiva Allegato I – Sezione I – Parte B (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

B. Hardware generici e relativi sistemi operativi incorporati

Emendamento 180

Proposta di direttiva Allegato I – Sezione I – punto 2

Testo della Commissione

Emendamento

[.....]

soppresso

Emendamento 181

Proposta di direttiva

Allegato I – Sezione I – Parte C (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

C. Requisiti funzionali di prestazione

Al fine di renderne accessibili la progettazione e l'interfaccia utente, i prodotti e servizi sono progettati, se del caso, come segue:

(a) Utilizzo non visivo

Qualora offra modalità di funzionamento visive, il prodotto offre almeno una modalità di funzionamento che non richiede la visione.

(b) Utilizzo con una visione limitata

Qualora offra modalità di funzionamento visive, il prodotto offre almeno una modalità di funzionamento che consente agli utenti di utilizzare il prodotto con una visione limitata; per esempio fornendo la possibilità di regolare il contrasto e la luminosità, un ingrandimento flessibile senza perdita di contenuti o funzionalità, modalità flessibili per separare e controllare gli elementi visivi del contenuto informativo (foreground) da quelli dello sfondo e un controllo flessibile del campo visivo richiesto.

(c) Utilizzo senza percezione di colore

Qualora offra modalità di funzionamento visive, il prodotto offre almeno una modalità di funzionamento che non richiede la percezione del colore da parte dell'utente.

(d) Utilizzo non uditivo

Qualora offra modalità di funzionamento uditive, il prodotto offre, come minimo, una modalità di funzionamento che non richiede l'udito.

(e) Utilizzo con ascolto limitato

Qualora offra modalità di funzionamento

uditive, il prodotto offre almeno una modalità di funzionamento con caratteristiche audio migliorate; per esempio per il controllo del volume da parte dell'utente e modalità flessibili per distinguere il contenuto informativo (foreground) rispetto al suono di fondo nei casi in cui voce e suono di fondo siano disponibili come tracce audio separate.

(f) Utilizzo senza capacità vocale

Qualora richieda un intervento vocale da parte dell'utente, il prodotto offre almeno una modalità di funzionamento che non richiede un intervento vocale da parte dell'utente. Un intervento vocale include suoni orali quali parole, fischi o clic.

(g) Utilizzo con manipolazione o sforzo limitati

Qualora richieda interventi manuali, il prodotto offre almeno una modalità di funzionamento che consente agli utenti di utilizzare il prodotto tramite modalità alternative di funzionamento che non richiedono il controllo della motricità fine, la manipolazione o la forza della mano o il funzionamento di più di un controllo allo stesso tempo.

(h) Utilizzo con portata limitata

Qualora i prodotti siano isolati o installati, i loro elementi funzionali sono a portata di tutti gli utenti.

(i) Riduzione al minimo del rischio di stimoli luminosi suscettibili di scatenare crisi epilettiche

Qualora offra modalità di funzionamento visive, il prodotto evita modalità di funzionamento che possano scatenare crisi epilettiche.

(j) Utilizzo con capacità cognitive limitate

Il prodotto offre almeno una modalità di funzionamento che semplifica e facilita l'utilizzo del prodotto.

(k) Riservatezza

Qualora includa funzionalità che

garantiscono l'accessibilità, il prodotto offre almeno una modalità di funzionamento che tutela la riservatezza al momento dell'utilizzo di dette funzionalità.

Emendamento 182

Proposta di direttiva Allegato I – Sezione I – Parte D (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

D. Servizi di assistenza

Se disponibili, i servizi di assistenza forniscono informazioni sull'accessibilità dei prodotti e la loro compatibilità con le tecnologie assistive, in modi di comunicazione accessibili per le persone con disabilità.

Emendamenti 183 e 291

Proposta di direttiva Allegato I – sezione II – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Sezione II - Terminali self-service: sportelli automatici, macchine per l'emissione di biglietti e terminali per il check-in

Sezione II - Terminali self-service: sportelli automatici, macchine per l'emissione di biglietti, terminali per il check-in **e terminali di pagamento**

Emendamenti 184, 291, 299 e 342

Proposta di direttiva Allegato I – Sezione II – punto 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Progettazione e produzione
La progettazione e la produzione di prodotti al fine di ottimizzarne l'uso prevedibile da parte di persone con **limitazioni** funzionali, **comprese le**

1. Progettazione e produzione
La progettazione e la produzione di prodotti, al fine di ottimizzarne l'uso **ragionevolmente** prevedibile da parte di persone con **disabilità, devono essere**

persone con disabilità e le persone con disturbi legati all'età, devono essere realizzate rendendo accessibili gli elementi seguenti:

- (a) le informazioni sull'uso del prodotto riportate sul prodotto stesso (etichettatura, istruzioni, avvertenze), *che*
- (i) devono essere disponibili attraverso più di un canale sensoriale;*
- (ii) devono essere comprensibili;*
- (iii) devono essere percepibili;*
- (iv) devono essere disponibili in caratteri di dimensioni adeguate nelle condizioni d'uso ragionevolmente prevedibili;*
- (b) l'interfaccia utente del prodotto (gestione, comandi e feedback, input e output) *conformemente al punto 2;*
- (c) la funzionalità del prodotto, mettendo a disposizione funzioni volte a rispondere alle esigenze delle persone con *limitazioni funzionali, conformemente al punto 2;*
- (d) *l'interfaccia del prodotto con i* dispositivi assistivi.

realizzate rispettando i requisiti funzionali di prestazione di cui alla sezione I, parte C. A tale proposito, non è necessario che una caratteristica di accessibilità dei prodotti sia attivata affinché un utente che ha bisogno di tale caratteristica possa attivarla.

La progettazione e la produzione di prodotti devono essere rese accessibili, tra l'altro mediante:

- (a) le informazioni sull'uso del prodotto riportate sul prodotto stesso (etichettatura, istruzioni *e* avvertenze);
- (b) l'interfaccia utente del prodotto (gestione, comandi e feedback, input e output);
- (c) la funzionalità del prodotto, mettendo a disposizione funzioni volte a rispondere alle esigenze delle persone con *disabilità, ad esempio consentendo l'utilizzo di cuffie personali, qualora il tempo di risposta sia limitato, allertando l'utente attraverso più di un canale sensoriale e dando la possibilità di prolungare il tempo consentito nonché disponendo di un adeguato contrasto nonché di tasti e comandi riconoscibili a livello tattile;*
- (d) *se del caso, la compatibilità con dispositivi e tecnologie assistivi disponibili a livello di Unione, incluse le tecnologie uditive, quali ausili uditivi, telecoil, impianti cocleari e dispositivi per l'ascolto assistito.*

Emendamento 185

Proposta di direttiva
Allegato I – Sezione II – punto 2

Testo della Commissione

Emendamento

[...]

soppresso

Emendamento 186

Proposta di direttiva

Allegato I – sezione III – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Servizi telefonici, compresi i servizi di emergenza e le relative apparecchiature terminali **con capacità informatiche avanzate per consumatori**

Servizi telefonici, compresi i servizi di emergenza e le relative apparecchiature terminali

Emendamenti 187, 292 e 300

Proposta di direttiva

Allegato I – Sezione III – Parte A – punto 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. La prestazione dei servizi, al fine di ottimizzarne l'uso prevedibile da parte di persone con **limitazioni** funzionali, **comprese le persone con disabilità, deve essere realizzata:**

(a) **garantendo l'accessibilità dei prodotti utilizzati** per la prestazione del servizio, in conformità alle norme di cui **al punto B "Relative apparecchiature terminali con capacità informatiche avanzate usate dai consumatori"**;

(b) **fornendo informazioni** in merito al funzionamento del servizio nonché alle relative strutture e caratteristiche di accessibilità **come segue:**

(i) **il contenuto delle informazioni deve essere disponibile in formati testuali utilizzabili per la produzione di formati assistivi alternativi fruibili in modi diversi**

1. La prestazione dei servizi, al fine di ottimizzarne l'uso **ragionevolmente** prevedibile da parte di persone con **disabilità, deve essere realizzata rispettando i requisiti** funzionali **di prestazione di cui alla sezione I, parte C, e include:**

(a) **i prodotti utilizzati dai fornitori di servizi** per la prestazione del servizio **interessato**, in conformità alle norme di cui **alla presente sezione, parte B;**

(b) **informazioni** in merito al funzionamento del servizio **interessato** nonché alle relative strutture e caratteristiche di accessibilità;

e attraverso più di un canale sensoriale;

(ii) devono essere fornite alternative al contenuto non testuale;

(iii) le informazioni elettroniche, comprese le relative applicazioni online necessarie per la prestazione del servizio, devono essere fornite conformemente alla lettera c);

(c) rendendo accessibili i siti web in maniera coerente e adeguata per la percezione, l'utilizzo e la comprensione da parte degli utenti, anche per quanto riguarda l'adattabilità della presentazione del contenuto e dell'interazione con lo stesso, fornendo ove necessario un'alternativa elettronica accessibile; e con modalità che favoriscano l'interoperabilità con diversi programmi utente e tecnologie assistive disponibili a livello di Unione e internazionale.

(d) *fornendo informazioni accessibili* al fine di agevolare la complementarità con i servizi assistivi;

(e) *includendo funzioni*, prassi, politiche e procedure, *nonché* modifiche al funzionamento del servizio, mirate a rispondere alle esigenze delle persone con *limitazioni funzionali*.

(b bis) informazioni elettroniche, comprese le relative applicazioni online necessarie per la prestazione del servizio *interessato*;

(c) rendendo accessibili i siti web in maniera coerente e adeguata per la percezione, l'utilizzo e la comprensione da parte degli utenti, anche per quanto riguarda l'adattabilità della presentazione del contenuto e dell'interazione con lo stesso, fornendo ove necessario un'alternativa elettronica accessibile; e con modalità che favoriscano l'interoperabilità con diversi programmi utente e tecnologie assistive disponibili a livello di Unione e internazionale.

(c bis) applicazioni basate su dispositivi mobili;

(d) *informazioni* al fine di agevolare la complementarità con i servizi assistivi;

(e) funzioni, prassi, politiche e procedure, nonché modifiche al funzionamento del servizio, mirate a rispondere alle esigenze delle persone con *disabilità ed a garantire l'interoperabilità; ciò deve essere conseguito supportando le comunicazioni audio, video e testuali in tempo reale, singolarmente o in combinazione (conversazione totale) tra due utenti, o tra un utente e un servizio di emergenza.*

Emendamento 344

Proposta di direttiva

Allegato I – Sezione III – parte A – punto 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Servizi di assistenza

Se disponibili, i servizi di assistenza (punti di contatto, centri di assistenza telefonica, assistenza tecnica, servizi relè e servizi di formazione) forniscono informazioni sull'accessibilità del servizio e sulla sua compatibilità con le tecnologie assistive, secondo modalità di comunicazione accessibili per gli utenti con limitazioni funzionali, incluse le persone con disabilità.

Emendamenti 188 e 292

Proposta di direttiva Allegato I – sezione III – Parte B – titolo

Testo della Commissione

B. Relative apparecchiature terminali **con capacità informatiche avanzate** usate dai consumatori

Emendamento

B. Relative apparecchiature terminali usate dai consumatori

Emendamenti 189, 292 e 301

Proposta di direttiva Allegato I – Sezione III – Parte A – punto 1

Testo della Commissione

1. Progettazione e produzione
La progettazione e la produzione di prodotti al fine di ottimizzarne l'uso prevedibile da parte di persone con **limitazioni funzionali, comprese le persone con disabilità e le persone con disturbi legati all'età, devono essere realizzate rendendo accessibili gli elementi seguenti:**

(a) le informazioni sull'uso del prodotto riportate sul prodotto stesso (etichettatura, istruzioni, avvertenze), **che**

(i) devono essere disponibili attraverso più di un canale sensoriale;

(ii) devono essere comprensibili;

(iii) devono essere percepibili;

Emendamento

1. Progettazione e produzione
La progettazione e la produzione di prodotti al fine di ottimizzarne l'uso **ragionevolmente** prevedibile da parte di persone con **disabilità devono essere realizzate rispettando i requisiti funzionali di prestazione di cui alla sezione I, parte C, e includono:**

(a) le informazioni sull'uso del prodotto riportate sul prodotto stesso (etichettatura, istruzioni **e** avvertenze);

(iv) devono essere disponibili in caratteri di dimensioni adeguate nelle condizioni d'uso ragionevolmente prevedibili;

(b) l'imballaggio del prodotto, comprese le informazioni ivi riportate (apertura e chiusura, uso, smaltimento);

(c) le istruzioni per l'uso, l'installazione e la manutenzione, lo stoccaggio e lo smaltimento del prodotto, ***che devono essere conformi a quanto segue:***

(i) il contenuto delle istruzioni deve essere disponibile in formati testuali utilizzabili per la produzione di formati assistivi alternativi fruibili in modi diversi e attraverso più di un canale sensoriale;

(ii) le istruzioni devono fornire alternative al contenuto non testuale;

(d) l'interfaccia utente del prodotto (gestione, comandi e feedback, input e output) ***conformemente al punto 2;***

(e) la funzionalità del prodotto, mettendo a disposizione funzioni volte a rispondere alle esigenze delle persone con ***limitazioni funzionali, conformemente al punto 2;***

(f) l'interfaccia del prodotto con i dispositivi assistivi.

(b) l'imballaggio del prodotto, comprese le informazioni ivi riportate (apertura e chiusura, uso, smaltimento);

(c) le istruzioni per l'uso, l'installazione e la manutenzione, lo stoccaggio e lo smaltimento del prodotto;

(d) l'interfaccia utente del prodotto (gestione, comandi e feedback, input e output);

(e) la funzionalità del prodotto, mettendo a disposizione funzioni volte a rispondere alle esigenze delle persone con ***disabilità e a garantire l'interoperabilità; ciò deve essere conseguito supportando un audio ad alta fedeltà, una risoluzione video che consenta la comunicazione mediante la lingua dei segni, la comunicazione testuale in tempo reale singolarmente o in combinazione con la comunicazione audio e video oppure garantendo una connessione senza fili efficace a tecnologie uditive;***

(f) l'interfaccia del prodotto con i dispositivi assistivi.

Emendamento 190

Proposta di direttiva

Allegato I – Sezione III – Parte B – punto 2

Testo della Commissione

[...]

Emendamento

soppresso

Emendamento 346/rev

Proposta di direttiva
Allegato I – Sezione III – Parte B – punto 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Servizi di assistenza

Se disponibili, i servizi di assistenza (punti di contatto, centri di assistenza telefonica, assistenza tecnica, servizi relay e servizi di formazione) devono fornire informazioni sull'accessibilità del prodotto e sulla sua compatibilità con le tecnologie assistive, secondo modalità di comunicazione accessibili per gli utenti con limitazioni funzionali, incluse le persone con disabilità.

Emendamento 191

Proposta di direttiva
Allegato I – Sezione IV – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Servizi di media audiovisivi e relative apparecchiature ***con capacità informatiche avanzate*** per consumatori

Siti web e applicazioni online di ***servizi*** media audiovisivi e relative apparecchiature per consumatori

Emendamento 192

Proposta di direttiva
Allegato I – Sezione IV – Parte B – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

A. ***Servizi***

A. ***Siti web e applicazioni online***

Emendamento 193

Proposta di direttiva
Allegato I – Sezione IV – Parte A – punto 1

1. La prestazione dei servizi, al fine di ottimizzarne l'uso prevedibile da parte di persone con **limitazioni** funzionali, **comprese le persone con disabilità, deve essere realizzata:**

(a) **garantendo l'accessibilità dei prodotti utilizzati per la prestazione del servizio, in conformità alle norme di cui al punto B "Relative apparecchiature terminali con capacità informatiche avanzate usate dai consumatori";**

(b) **fornendo informazioni in merito al funzionamento del servizio nonché alle relative strutture e caratteristiche di accessibilità come segue:**

(i) **il contenuto delle informazioni deve essere disponibile in formati testuali utilizzabili per la produzione di formati assistivi alternativi fruibili in modi diversi e attraverso più di un canale sensoriale;**

(ii) **devono essere fornite alternative al contenuto non testuale;**

(iii) **le informazioni elettroniche, comprese le relative applicazioni online necessarie per la prestazione del servizio, devono essere fornite conformemente alla lettera c);**

(c) **rendendo accessibili i siti web in maniera coerente e adeguata per la percezione, l'utilizzo e la comprensione da parte degli utenti, anche per quanto riguarda l'adattabilità della presentazione del contenuto e dell'interazione con lo stesso, fornendo ove necessario un'alternativa elettronica accessibile; e**

1. La prestazione dei servizi, al fine di ottimizzarne l'uso **ragionevolmente** prevedibile da parte di persone con **disabilità, deve essere realizzata rispettando i requisiti** funzionali di **prestazione di cui alla sezione I, parte C, e include:**

(a) **siti web resi accessibili in maniera coerente e adeguata per la percezione, l'utilizzo e la comprensione da parte degli utenti, anche per quanto riguarda l'adattabilità della presentazione del contenuto e dell'interazione con lo stesso, fornendo ove necessario un'alternativa elettronica accessibile; e con modalità che favoriscano l'interoperabilità con diversi programmi utente e tecnologie assistive disponibili a livello di Unione e internazionale.**

(b) **applicazioni basate su dispositivi mobili.**

con modalità che favoriscano l'interoperabilità con diversi programmi utente e tecnologie assistive disponibili a livello di Unione e internazionale.

(d) fornendo informazioni accessibili al fine di agevolare la complementarità con i servizi assistivi;

(e) includendo funzioni, prassi, politiche e procedure, nonché modifiche al funzionamento del servizio, mirate a rispondere alle esigenze delle persone con limitazioni funzionali.

Emendamento 194

Proposta di direttiva

Allegato I – sezione IV – Parte B – titolo

Testo della Commissione

B. Relative apparecchiature **con capacità informatiche avanzate** per consumatori

Emendamento

B. Relative apparecchiature per consumatori

Emendamenti 195 e 293

Proposta di direttiva

Allegato I – Sezione IV – Parte B – punto 1

Testo della Commissione

1. Progettazione e produzione
La progettazione e la produzione di prodotti al fine di ottimizzarne l'uso prevedibile da parte di persone con **limitazioni funzionali, comprese le persone con disabilità e le persone con disturbi legati all'età, devono essere realizzate rendendo accessibili gli elementi seguenti:**

(a) le informazioni sull'uso del prodotto riportate sul prodotto stesso (etichettatura, istruzioni, avvertenze), **che**

(i) devono essere disponibili attraverso più di un canale sensoriale;

Emendamento

1. Progettazione e produzione
La progettazione e la produzione di prodotti al fine di ottimizzarne l'uso **ragionevolmente** prevedibile da parte di persone con **disabilità deve essere realizzata rispettando i requisiti funzionali di prestazione di cui alla sezione I, parte C, e include:**

(a) le informazioni sull'uso del prodotto riportate sul prodotto stesso (etichettatura, istruzioni **e** avvertenze);

- (ii) devono essere comprensibili;*
- (iii) devono essere percepibili;*
- (iv) devono essere disponibili in caratteri di dimensioni adeguate nelle condizioni d'uso ragionevolmente prevedibili;*

(b) l'imballaggio del prodotto, comprese le informazioni ivi riportate (apertura e chiusura, uso, smaltimento);

(c) le istruzioni per l'uso, l'installazione e la manutenzione, lo stoccaggio e lo smaltimento del prodotto, **che devono essere conformi a quanto segue:**

(i) il contenuto delle istruzioni deve essere disponibile in formati testuali utilizzabili per la produzione di formati assistivi alternativi fruibili in modi diversi e attraverso più di un canale sensoriale;

(ii) le istruzioni devono fornire alternative al contenuto non testuale;

(d) l'interfaccia utente del prodotto (gestione, comandi e feedback, input e output) **conformemente al punto 2;**

(e) la funzionalità del prodotto, mettendo a disposizione funzioni volte a rispondere alle esigenze delle persone con **limitazioni funzionali, conformemente al punto 2;**

(f) l'interfaccia del prodotto con i dispositivi assistivi.

(b) l'imballaggio del prodotto, comprese le informazioni ivi riportate (apertura e chiusura, uso, smaltimento);

(c) le istruzioni per l'uso, l'installazione e la manutenzione, lo stoccaggio e lo smaltimento del prodotto;

(d) l'interfaccia utente del prodotto (gestione, comandi e feedback, input e output);

(e) la funzionalità del prodotto, mettendo a disposizione funzioni volte a rispondere alle esigenze delle persone con **disabilità; per esempio supportando la possibilità di selezionare, personalizzare e visualizzare i servizi di accesso quali i sottotitoli per non udenti e ipoudenti, descrizione audio, sottotitoli parlati e lingua dei segni internazionale, fornendo strumenti di connessione senza fili efficace a tecnologie uditive o fornendo agli utenti dispositivi di controllo per attivare i servizi di accesso allo stesso livello dei controlli dei media primari;**

(f) l'interfaccia del prodotto con i dispositivi assistivi.

Emendamento 196

Proposta di direttiva

Allegato I – Sezione IV – Parte B – punto 2

Testo della Commissione

Emendamento

[...]

soppresso

Emendamenti 197 e 308

Proposta di direttiva

Allegato I – Sezione V – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Servizi di trasporto passeggeri aerei, su strada, ferroviari e su vie navigabili; siti web utilizzati per la fornitura di servizi di trasporto passeggeri; servizi per dispositivi mobili, bigliettazione intelligente (smart ticketing) e informazioni in tempo reale; terminali self-service, macchine per l'emissione di biglietti e terminali per il check-in utilizzati per la prestazione di servizi di trasporto passeggeri;

Servizi di trasporto passeggeri aerei, su **autobus e pullman**, ferroviari e su vie navigabili; siti web utilizzati per la fornitura di servizi di trasporto passeggeri; servizi per dispositivi mobili, bigliettazione intelligente (smart ticketing) e informazioni in tempo reale; terminali self-service, macchine per l'emissione di biglietti e terminali per il check-in utilizzati per la prestazione di servizi di trasporto passeggeri, **di mobilità e turistici**.

Emendamenti 198, 294/rev, 303, 311, 315 e 316

Proposta di direttiva

Allegato I – Sezione IV – Parte A – punto 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. La prestazione dei servizi, al fine di ottimizzarne l'uso prevedibile da parte di persone con **limitazioni** funzionali, **comprese le persone con disabilità, deve essere realizzata:**

(a) **fornendo informazioni** in merito al funzionamento del servizio nonché alle relative strutture e caratteristiche di accessibilità **come segue:**

(i) **il contenuto delle informazioni deve essere disponibile in formati testuali utilizzabili per la produzione di formati**

1. La prestazione dei servizi, al fine di ottimizzarne l'uso **ragionevolmente** prevedibile da parte di persone con **disabilità deve essere realizzata rispettando i requisiti** funzionali **di prestazione di cui alla sezione I, parte C, e include:**

(a) **informazioni** in merito al funzionamento del servizio nonché alle relative strutture e caratteristiche di accessibilità;

assistivi alternativi fruibili in modi diversi e attraverso più di un canale sensoriale;

(ii) devono essere fornite alternative al contenuto non testuale;

(iii) le informazioni elettroniche, comprese le relative applicazioni online necessarie per la prestazione del servizio, devono essere fornite conformemente alla lettera b);

*(b) rendendo accessibili i siti web in maniera coerente e adeguata per la percezione, l'utilizzo e la comprensione da parte degli utenti, **anche per quanto riguarda** l'adattabilità della presentazione **del contenuto** e dell'interazione con **lo stesso**, fornendo ove necessario un'alternativa elettronica accessibile; e con modalità che favoriscano l'interoperabilità con diversi programmi utente e tecnologie assistive disponibili a livello di Unione e internazionale;*

(a bis) occorre indicare e spiegare in che modo utilizzare le caratteristiche di accessibilità del servizio, inclusa l'accessibilità dei veicoli e delle infrastrutture circostanti nonché dell'ambiente costruito, come pure fornire informazioni sull'assistenza, in conformità del regolamento (UE) n. 1107/2006, del regolamento (UE) n. 1177/2010, del regolamento (UE) n. 1371/2007 e del regolamento (UE) n. 181/2011;

*(a ter) informazioni elettroniche, comprese le relative applicazioni online necessarie per la prestazione del servizio **interessato**, devono essere fornite conformemente alla lettera b);*

*(b) rendendo accessibili i siti web, **incluse le applicazioni online necessarie per la prestazione di servizi di trasporto passeggeri, turistici, di alloggio e di ristorazione**, in maniera coerente e adeguata per la percezione, l'utilizzo e la comprensione da parte degli utenti; **ciò include** l'adattabilità della presentazione **dei contenuti** e dell'interazione con **gli stessi**, fornendo ove necessario un'alternativa elettronica accessibile, con modalità **valide** che favoriscano l'interoperabilità con diversi programmi utente e tecnologie assistive disponibili a livello di Unione e internazionale;*

*(b bis) **rendendo accessibili i servizi basati su dispositivi mobili, incluse le applicazioni mobili necessarie per la prestazione del servizio, in maniera coerente e adeguata per la percezione, l'utilizzo e la comprensione da parte degli utenti, anche per quanto riguarda l'adattabilità della presentazione del contenuto e dell'interazione con lo stesso, fornendo ove necessario un'alternativa elettronica accessibile; e con modalità solide che favoriscano l'interoperabilità con diversi programmi utente e tecnologie assistive disponibili a livello di Unione e***

(c) includendo funzioni, prassi, politiche e procedure, **nonché** modifiche al funzionamento del servizio, mirate a rispondere alle esigenze delle persone con **limitazioni funzionali**.

internazionale;

(c) includendo funzioni, prassi, politiche, procedure e modifiche al funzionamento del servizio, mirate a rispondere alle esigenze delle persone con **disabilità, in particolare rendendo accessibili i servizi basati su dispositivi mobili, incluse le applicazioni mobili necessarie per la prestazione del servizio, in maniera coerente e adeguata per la percezione, l'utilizzo e la comprensione da parte degli utenti, anche per quanto riguarda l'adattabilità della presentazione del contenuto e dell'interazione con lo stesso, fornendo ove necessario un'alternativa elettronica accessibile, e con modalità solide che favoriscano l'interoperabilità con diversi programmi utente e tecnologie assistive disponibili a livello di Unione e internazionale.**

Ciò concerne servizi quali i sistemi di biglietteria intelligente (prenotazione elettronica, prenotazione di biglietti ecc.), l'informazione dei passeggeri in tempo reale (orari, informazioni su perturbazioni del traffico, servizi di collegamento, connessioni con altri mezzi di trasporto, ecc.) e le informazioni sui servizi addizionali (ad esempio, personale delle stazioni, ascensori guasti o servizi temporaneamente indisponibili).

(c bis) servizi per dispositivi mobili, sistemi di biglietteria intelligente (smart ticketing) e informazioni in tempo reale.

Emendamento 199

Proposta di direttiva

Allegato I – Sezione IV – Parte B

Testo della Commissione

Emendamento

B. Siti web utilizzati per la prestazione di servizi di trasporto passeggeri

soppresso

(a) rendendo accessibili i siti web in maniera coerente e adeguata per la percezione, l'utilizzo e la comprensione da

parte degli utenti, anche per quanto riguarda l'adattabilità della presentazione del contenuto e dell'interazione con lo stesso, fornendo ove necessario un'alternativa elettronica accessibile; e con modalità che favoriscano l'interoperabilità con diversi programmi utente e tecnologie assistive disponibili a livello di Unione e internazionale.

Emendamento 200

Proposta di direttiva

Allegato I – Sezione V – Parte C

Testo della Commissione

Emendamento

C. Servizi per dispositivi mobili, bigliettazione intelligente (smart ticketing) e informazioni in tempo reale;

soppresso

1. La prestazione dei servizi, al fine di ottimizzarne l'uso prevedibile da parte di persone con limitazioni funzionali, comprese le persone con disabilità, deve essere realizzata:

(a) fornendo informazioni in merito al funzionamento del servizio nonché alle relative strutture e caratteristiche di accessibilità come segue:

(i) il contenuto delle informazioni deve essere disponibile in formati testuali utilizzabili per la produzione di formati assistivi alternativi fruibili in modi diversi e attraverso più di un canale sensoriale;

(ii) devono essere fornite alternative al contenuto non testuale;

(iii) le informazioni elettroniche, comprese le relative applicazioni online necessarie per la prestazione del servizio, devono essere fornite conformemente alla lettera b);

(b) rendendo accessibili i siti web in maniera coerente e adeguata per la percezione, l'utilizzo e la comprensione da parte degli utenti, anche per quanto riguarda l'adattabilità della presentazione

del contenuto e dell'interazione con lo stesso, fornendo ove necessario un'alternativa elettronica accessibile; e con modalità che favoriscano l'interoperabilità con diversi programmi utente e tecnologie assistive disponibili a livello di Unione e internazionale.

Emendamento 201

Proposta di direttiva

Allegato I – Sezione V – Parte D – titolo

Testo della Commissione

D. Terminali self-service, macchine per l'emissione di biglietti e terminali per il check-in utilizzati per la prestazione di servizi di trasporto passeggeri

Emendamento

D. Terminali self-service, **compresi i terminali di pagamento**, macchine per l'emissione di biglietti e terminali per il check-in utilizzati per la prestazione di servizi di trasporto passeggeri

Emendamenti 202 e 327

Proposta di direttiva

Allegato I – Sezione V – Parte D – punto 1

Testo della Commissione

1. Progettazione e produzione
La progettazione e la produzione di prodotti al fine di ottimizzarne l'uso prevedibile da parte di persone con **limitazioni funzionali, comprese le persone con disabilità e le persone con disturbi legati all'età, devono essere realizzate rendendo accessibili gli elementi seguenti:**

- (a) le informazioni sull'uso del prodotto riportate sul prodotto stesso (etichettatura, istruzioni, avvertenze), **che**
 - (i) **devono essere disponibili attraverso più di un canale sensoriale;**
 - (ii) **devono essere comprensibili;**
 - (iii) **devono essere percepibili;**
 - (iv) **devono essere disponibili in caratteri**

Emendamento

1. Progettazione e produzione
La progettazione e la produzione di prodotti al fine di ottimizzarne l'uso **ragionevolmente** prevedibile da parte di persone con **disabilità devono essere realizzate rispettando i requisiti funzionali di prestazione di cui alla sezione I, parte C, e includono:**

- (a) le informazioni sull'uso del prodotto riportate sul prodotto stesso (etichettatura, istruzioni **e** avvertenze);

di dimensioni adeguate nelle condizioni d'uso ragionevolmente prevedibili;

- (b) l'interfaccia utente del prodotto (gestione, comandi e feedback, input e output) *conformemente al punto 2;*
- (c) la funzionalità del prodotto, mettendo a disposizione funzioni volte a rispondere alle esigenze delle persone con *limitazioni funzionali, conformemente al punto 2;*
- (d) *l'interfaccia* del prodotto con *i* dispositivi *assistivi*.

- (b) l'interfaccia utente del prodotto (gestione, comandi e feedback, input e output);
- (c) la funzionalità del prodotto, mettendo a disposizione funzioni volte a rispondere alle esigenze delle persone con *disabilità;*
- (d) *la compatibilità* del prodotto con dispositivi *e tecnologie assistivi, incluse le tecnologie uditive, quali ausili uditivi, telecoil, impianti cocleari e dispositivi per l'ascolto assistito. Il prodotto consente inoltre l'utilizzo di cuffie personali.*

Emendamento 352

Proposta di direttiva

Allegato I – sezione V – Parte D – punto 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Servizi di assistenza

Se disponibili, i servizi di assistenza (punti di contatto, centri di assistenza telefonica, assistenza tecnica, servizi relè e servizi di formazione) forniscono informazioni sull'accessibilità del prodotto e sulla sua compatibilità con le tecnologie assistive, secondo modalità di comunicazione accessibili per gli utenti con limitazioni funzionali, incluse le persone con disabilità.

Emendamento 203

Proposta di direttiva

Allegato I – Sezione V – Parte D – punto 2

Testo della Commissione

Emendamento

[...]

soppresso

Emendamento 204

Proposta di direttiva

Allegato I – Sezione VI – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Servizi bancari; siti web utilizzati per la prestazione di servizi bancari; servizi bancari per dispositivi mobili; terminali self-service, compresi gli sportelli automatici utilizzati per la prestazione di servizi bancari

Servizi bancari **per i consumatori**; siti web utilizzati per la prestazione di servizi bancari; servizi bancari per dispositivi mobili; terminali self-service, compresi **i terminali di pagamento e** gli sportelli automatici utilizzati per la prestazione di servizi bancari

Emendamenti 205, 295 e 304

Proposta di direttiva

Allegato I – Sezione VI – Parte A – punto 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. La prestazione dei servizi, al fine di ottimizzarne l'uso prevedibile da parte di persone con **limitazioni** funzionali, **comprese le persone con disabilità, deve essere realizzata:**

(a) **garantendo l'accessibilità dei prodotti utilizzati** per la prestazione del servizio, in conformità alle norme di cui **al punto D;**

(b) **fornendo informazioni** in merito al funzionamento del servizio nonché alle relative strutture e caratteristiche di accessibilità **come segue:**

1. La prestazione dei servizi, al fine di ottimizzarne l'uso **ragionevolmente** prevedibile da parte di persone con **disabilità deve essere realizzata rispettando i requisiti** funzionali **di prestazione di cui alla sezione I, parte C, e include:**

(a) **i prodotti utilizzati dai fornitori di servizi** per la prestazione del servizio **interessato**, in conformità alle norme di cui **alla presente sezione, parte D;**

(b) **informazioni** in merito al funzionamento del servizio nonché alle relative strutture e caratteristiche di accessibilità. **Le informazioni devono essere comprensibili, senza oltrepassare un livello di complessità superiore al livello B2 (intermedio alto) del quadro**

comune europeo di riferimento per le lingue del Consiglio d'Europa;

(i) il contenuto delle informazioni deve essere disponibile in formati testuali utilizzabili per la produzione di formati assistivi alternativi fruibili in modi diversi e attraverso più di un canale sensoriale;

(ii) devono essere fornite alternative al contenuto non testuale;

(iii) le informazioni elettroniche, comprese le relative applicazioni online necessarie per la prestazione del servizio, devono essere fornite conformemente alla lettera c);

(c) rendendo accessibili i siti web in maniera coerente e adeguata per la percezione, l'utilizzo e la comprensione da parte degli utenti, anche per quanto riguarda l'adattabilità della presentazione del contenuto e dell'interazione con lo stesso, fornendo ove necessario un'alternativa elettronica accessibile; e con modalità che favoriscano l'interoperabilità con diversi programmi utente e tecnologie assistive disponibili a livello di Unione e internazionale.

(d) includendo funzioni, prassi, politiche e procedure, nonché modifiche al funzionamento del servizio, mirate a rispondere alle esigenze delle persone con limitazioni funzionali.

(b bis) le informazioni elettroniche, compresi i relativi siti web e le relative applicazioni online necessari per la prestazione del servizio interessato, ivi incluse le informazioni relative all'identificazione elettronica, alla sicurezza e ai metodi di pagamento;

(d) funzioni, prassi, politiche, procedure e modifiche al funzionamento del servizio, mirate a rispondere alle esigenze delle persone con disabilità;

(d bis) servizi bancari per dispositivi mobili.

Emendamento 206

Proposta di direttiva

Allegato I – Sezione VI – Parte B

Testo della Commissione

B. Siti web utilizzati per la prestazione di servizi bancari

Emendamento

soppresso

La prestazione dei servizi, al fine di ottimizzarne l'uso prevedibile da parte di persone con limitazioni funzionali, comprese le persone con disabilità, deve essere realizzata:

(a) rendendo accessibili i siti web in maniera coerente e adeguata per la percezione, l'utilizzo e la comprensione da parte degli utenti, anche per quanto riguarda l'adattabilità della presentazione del contenuto e dell'interazione con lo stesso, fornendo ove necessario un'alternativa elettronica accessibile; e con modalità che favoriscano l'interoperabilità con diversi programmi utente e tecnologie assistive disponibili a livello di Unione e internazionale.

Emendamento 207

Proposta di direttiva

Allegato I – Sezione VI – Parte C

Testo della Commissione

Emendamento

C. Servizi bancari per dispositivi mobili **soppresso**

1. La prestazione dei servizi, al fine di ottimizzarne l'uso prevedibile da parte di persone con limitazioni funzionali, comprese le persone con disabilità, deve essere realizzata:

(a) fornendo informazioni in merito al funzionamento del servizio nonché alle relative strutture e caratteristiche di accessibilità come segue:

(i) il contenuto delle informazioni deve essere disponibile in formati testuali utilizzabili per la produzione di formati assistivi alternativi fruibili in modi diversi e attraverso più di un canale sensoriale;

(ii) devono essere fornite alternative al contenuto non testuale;

(iii) le informazioni elettroniche, comprese le relative applicazioni online necessarie per la prestazione del servizio, devono essere fornite conformemente alla

lettera b);

(b) rendendo accessibili i siti web in maniera coerente e adeguata per la percezione, l'utilizzo e la comprensione da parte degli utenti, anche per quanto riguarda l'adattabilità della presentazione del contenuto e dell'interazione con lo stesso, fornendo ove necessario un'alternativa elettronica accessibile; e con modalità che favoriscano l'interoperabilità con diversi programmi utente e tecnologie assistive disponibili a livello di Unione e internazionale.

Emendamento 208

Proposta di direttiva

Allegato I – Sezione VI – Parte D – titolo

Testo della Commissione

D. Terminali self-service, compresi gli sportelli automatici utilizzati per la prestazione di servizi bancari

Emendamento

D. Terminali self-service, compresi ***i terminali di pagamento*** e gli sportelli automatici utilizzati per la prestazione di servizi bancari ***per i consumatori***

Emendamento 209

Proposta di direttiva

Allegato I – Sezione VI – Parte D – punto 1

Testo della Commissione

1. Progettazione e produzione
La progettazione e la produzione di prodotti al fine di ottimizzarne l'uso prevedibile da parte di persone con ***limitazioni funzionali, comprese le persone con disabilità e le persone con disturbi legati all'età, devono essere realizzate rendendo accessibili gli elementi seguenti:***

(a) le informazioni sull'uso del prodotto riportate sul prodotto stesso (etichettatura, istruzioni, avvertenze), ***che***

(i) devono essere disponibili attraverso

Emendamento

1. Progettazione e produzione
La progettazione e la produzione di prodotti al fine di ottimizzarne l'uso prevedibile da parte di persone con ***disabilità devono essere realizzate rispettando i requisiti funzionali di prestazione di cui alla sezione I, parte C, e includono:***

(a) le informazioni sull'uso del prodotto riportate sul prodotto stesso (etichettatura, istruzioni ***e*** avvertenze);

più di un canale sensoriale;

(ii) devono essere comprensibili;

(iii) devono essere percepibili;

(iv) devono essere disponibili in caratteri di dimensioni adeguate nelle condizioni d'uso ragionevolmente prevedibili;

(b) l'interfaccia utente del prodotto (gestione, comandi e feedback, input e output) **conformemente al punto 2;**

(c) la funzionalità del prodotto, mettendo a disposizione funzioni volte a rispondere alle esigenze delle persone con **limitazioni funzionali, conformemente al punto 2;**

(d) l'interfaccia del prodotto con i dispositivi assistivi.

(b) l'interfaccia utente del prodotto (gestione, comandi e feedback, input e output);

(c) la funzionalità del prodotto, mettendo a disposizione funzioni volte a rispondere alle esigenze delle persone con **disabilità;**

(d) l'interfaccia del prodotto con i dispositivi assistivi.

Emendamento 356

Proposta di direttiva

Allegato I – sezione VI – Parte D – punto 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Servizi di assistenza

Se disponibili, i servizi di assistenza (punti di contatto, centri di assistenza telefonica, assistenza tecnica, servizi relè e servizi di formazione) forniscono informazioni sull'accessibilità del prodotto e sulla sua compatibilità con le tecnologie assistive, secondo modalità di comunicazione accessibili per gli utenti con limitazioni funzionali, incluse le persone con disabilità.

Emendamento 210

Proposta di direttiva

Allegato I – Sezione VI – Parte D – punto 2

Testo della Commissione

Emendamento

[...]

soppresso

Emendamento 211

Proposta di direttiva

Allegato I – Sezione VII – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Libri elettronici (e-book)

E-book ed apparecchiature collegate

Emendamento 305

Proposta di direttiva

Allegato I – sezione VII – Parte A – punto 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. La prestazione dei servizi, al fine di ottimizzarne l'uso prevedibile da parte di persone con **limitazioni funzionali, comprese le persone con** disabilità, deve essere realizzata:

(a) **garantendo l'accessibilità dei** prodotti utilizzati per la prestazione del servizio, in conformità alle norme di cui **al punto B "Prodotti"**;

b) **fornendo** informazioni in merito al funzionamento del servizio nonché alle relative strutture e caratteristiche di accessibilità **come segue**:

(i) **il contenuto delle informazioni deve essere disponibile in formati testuali utilizzabili per la produzione di formati assistivi alternativi fruibili in modi diversi e attraverso più di un canale sensoriale;**

1. La prestazione dei servizi, al fine di ottimizzarne l'uso **ragionevolmente** prevedibile da parte di persone con disabilità deve essere realizzata **rispettando i requisiti funzionali di prestazione di cui alla presente direttiva e deve includere**:

(a) **i** prodotti utilizzati **dai fornitori di servizi** per la prestazione del servizio **interessato**, in conformità alle norme di cui **alla presente sezione, parte B**;

(ii) devono essere fornite alternative al contenuto non testuale;

(iii) le informazioni elettroniche, comprese le relative applicazioni online necessarie per la prestazione del servizio, devono essere fornite conformemente alla lettera c);

(c) rendendo accessibili i siti web in maniera coerente e adeguata per la percezione, l'utilizzo e la comprensione da parte degli utenti, anche per quanto riguarda l'adattabilità della presentazione del contenuto e dell'interazione con lo stesso, fornendo ove necessario un'alternativa elettronica accessibile; e con modalità che favoriscano l'interoperabilità con diversi programmi utente e tecnologie assistive disponibili a livello di Unione e internazionale;

(d) fornendo informazioni accessibili al fine di agevolare la complementarità con i servizi assistivi;

(e) includendo funzioni, prassi, politiche e procedure, **nonché** modifiche al funzionamento del servizio, mirate a rispondere alle esigenze delle persone con **limitazioni funzionali**.

(b) informazioni in merito al funzionamento del servizio nonché alle relative strutture e caratteristiche di accessibilità **e fornendo informazioni accessibili (metadati) sulle caratteristiche di accessibilità dei prodotti e dei servizi;**

(b bis) le informazioni elettroniche, comprese le relative applicazioni online **nonché i dispositivi e-book necessari** per la prestazione del servizio **interessato**;

(c) rendendo accessibili i siti web in maniera coerente e adeguata per la percezione, l'utilizzo e la comprensione da parte degli utenti, anche per quanto riguarda l'adattabilità della presentazione

del contenuto e dell'interazione con lo stesso, fornendo ove necessario un'alternativa elettronica accessibile; e con modalità che favoriscano l'interoperabilità con diversi programmi utente e tecnologie assistive disponibili a livello di Unione e internazionale;

(d) fornendo informazioni accessibili al fine di agevolare la complementarità con i servizi assistivi;

(e) includendo funzioni, prassi, politiche, procedure, e modifiche al funzionamento del servizio, mirate a rispondere alle esigenze delle persone con *disabilità; ciò deve essere conseguito garantendo la navigazione in tutto il documento, ad esempio mediante formati dinamici, la possibilità di sincronizzare i contenuti testo e audio, la tecnologia da testo a voce, consentendo una resa alternativa del contenuto e la sua interoperabilità con una varietà di tecnologie assistive, in modo tale da essere percepibile,*

comprensibile e utilizzabile, e di massimizzare la compatibilità con i programmi utente.

Emendamento 358

Proposta di direttiva

Allegato I – sezione VII – Parte B – punto 1

Testo della Commissione

1. Progettazione e produzione

La progettazione e la produzione di prodotti al fine di ottimizzarne l'uso prevedibile da parte di persone con limitazioni funzionali, comprese le persone con disabilità **e le persone con disturbi legati all'età**, devono essere realizzate **rendendo accessibili gli elementi** seguenti:

(a) le informazioni sull'uso del prodotto riportate sul prodotto stesso (etichettatura, istruzioni, avvertenze), che

(i) **devono essere** disponibili attraverso più di un canale sensoriale;

(ii) **devono essere** comprensibili;

(iii) devono essere percepibili;

(iv) **devono essere** disponibili in caratteri di dimensioni adeguate nelle condizioni d'uso ragionevolmente prevedibili;

Emendamento

1. Progettazione e produzione

La progettazione e la produzione di prodotti al fine di ottimizzarne l'uso prevedibile da parte di persone con limitazioni funzionali, comprese le persone con disabilità, devono essere realizzate **nel rispetto dei** seguenti **requisiti di accessibilità**:

(a) le informazioni sull'uso del prodotto riportate sul prodotto stesso (etichettatura, istruzioni, avvertenze), che **sono fornite in molteplici formati accessibili e che**:

(i) **sono** disponibili attraverso più di un canale sensoriale;

(ii) **sono** comprensibili;

(iii) **sono** percepibili;

(iv) **sono** disponibili in caratteri di dimensioni adeguate, **con un sufficiente contrasto tra i caratteri e il loro sfondo, in modo tale da ottimizzarne la leggibilità** nelle condizioni d'uso ragionevolmente prevedibili;

(b) l'imballaggio del prodotto, comprese le informazioni ivi riportate (apertura e chiusura, uso, smaltimento);

(c) le istruzioni per l'uso, l'installazione e la manutenzione, lo stoccaggio e lo smaltimento del prodotto, che devono essere conformi a quanto segue:

(i) *il contenuto delle istruzioni deve essere disponibile in formati testuali utilizzabili per la produzione di formati assistivi alternativi fruibili in modi diversi e attraverso più di un canale sensoriale;*

(ii) *le istruzioni devono fornire alternative al contenuto non testuale;*

(b) l'imballaggio del prodotto, comprese le informazioni ivi riportate (apertura e chiusura, uso, smaltimento) *e*

un'indicazione della marca, del nome e del tipo di prodotto, che:

(i) sono conformi ai requisiti di cui alla lettera a);

(ii) informano i consumatori in modo semplice e preciso del fatto che il prodotto è dotato di caratteristiche di accessibilità ed è compatibile con la tecnologia assistiva;

(c) le istruzioni per l'uso, l'installazione e la manutenzione, lo stoccaggio e lo smaltimento del prodotto, *fornite separatamente o integrate nel prodotto*, che devono essere conformi a quanto segue:

(i) *sono messe a disposizione in un formato web accessibile e sotto forma di documento elettronico dal formato non-web, che siano percepibili e utilizzabili;* e

(ii) *il fabbricante elenca e spiega come utilizzare le caratteristiche di accessibilità del prodotto e la sua compatibilità con le tecnologie assistive;*

(c bis) le istruzioni per l'uso, l'installazione e la manutenzione, lo stoccaggio e lo smaltimento del prodotto, fornite separatamente o integrate nel prodotto, che sono conformi a quanto segue:

(d) l'interfaccia utente del prodotto (gestione, comandi e feedback, input e output) conformemente al punto 2;

(e) la funzionalità del prodotto, mettendo a disposizione funzioni volte a rispondere alle esigenze delle persone con limitazioni funzionali, conformemente al punto 2;

(f) *l'interfaccia del prodotto con i dispositivi assistivi.*

(d) l'interfaccia utente del prodotto (gestione, comandi e feedback, input e output) conformemente al punto 2;

(e) la funzionalità del prodotto, mettendo a disposizione funzioni volte a rispondere alle esigenze delle persone con limitazioni funzionali, conformemente al punto 2;

(f) *se del caso, la compatibilità con dispositivi e tecnologie assistivi.*

Emendamento 214

Proposta di direttiva

Allegato I – Sezione VII – Parte B – punto 2

Testo della Commissione

[...]

Emendamento

soppresso

Emendamenti 215, 296, 306 e 359

Proposta di direttiva

Allegato I – Sezione VIII – Parte A – punto 1

Testo della Commissione

1. La prestazione dei servizi, al fine di ottimizzarne l'uso prevedibile da parte di persone con **limitazioni** funzionali, **comprese le persone con disabilità, deve essere realizzata:**

(a) **fornendo informazioni** in merito al funzionamento del servizio nonché alle relative strutture e caratteristiche di accessibilità **come segue:**

(i) **il contenuto delle informazioni deve essere disponibile in formati testuali**

Emendamento

1. La prestazione dei servizi, al fine di ottimizzarne l'uso ragionevolmente prevedibile da parte di persone con disabilità deve essere realizzata rispettando i requisiti funzionali di prestazione di cui alla sezione I, parte C, e include:

(a) **informazioni** in merito al funzionamento del servizio **interessato** nonché alle relative strutture e caratteristiche di accessibilità;

utilizzabili per la produzione di formati assistivi alternativi fruibili in modi diversi e attraverso più di un canale sensoriale;

(ii) devono essere fornite alternative al contenuto non testuale;

(iii) le informazioni elettroniche, comprese le relative applicazioni online necessarie per la prestazione del servizio, devono essere fornite conformemente alla lettera b);

(b) rendendo accessibili i siti web in maniera coerente e adeguata per la percezione, l'utilizzo e la comprensione da parte degli utenti, anche per quanto riguarda l'adattabilità della presentazione del contenuto e dell'interazione con lo stesso, fornendo ove necessario un'alternativa elettronica accessibile; e con modalità che favoriscano l'interoperabilità con diversi programmi utente e tecnologie assistive disponibili a livello di Unione e internazionale.

(a bis) le informazioni elettroniche, comprese le relative applicazioni online *e le informazioni relative all'identificazione elettronica, alla sicurezza e ai metodi di pagamento*, necessarie per la prestazione del servizio *interessato*, devono essere fornite conformemente alla lettera b);

(b) rendendo accessibili i siti web in maniera coerente e adeguata per la percezione, l'utilizzo e la comprensione da parte degli utenti, anche per quanto riguarda l'adattabilità della presentazione del contenuto e dell'interazione con lo stesso, fornendo ove necessario un'alternativa elettronica accessibile; e con modalità che favoriscano l'interoperabilità con diversi programmi utente e tecnologie assistive disponibili a livello di Unione e internazionale.

(b bis) servizi di commercio elettronico basati su dispositivi mobili.

Emendamento 360

Proposta di direttiva

Allegato I – sezione VIII – Parte A – punto 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Servizi di assistenza: se disponibili, i servizi di assistenza (punti di contatto, centri di assistenza telefonica, assistenza tecnica, servizi relè e servizi di formazione) forniscono informazioni sull'accessibilità del servizio e sulla sua compatibilità con le tecnologie assistive, secondo modalità di comunicazione accessibili per gli utenti con limitazioni funzionali, incluse le persone con disabilità.

Emendamento 335

SEZIONE VIII bis

Servizi di alloggio

Servizi

1. La prestazione dei servizi, al fine di ottimizzarne l'uso prevedibile da parte di persone con limitazioni funzionali, comprese le persone con disabilità, è realizzata:

(a) fornendo informazioni in merito al funzionamento del servizio nonché alle relative strutture e caratteristiche di accessibilità come segue:

(i) il contenuto delle informazioni deve essere disponibile in un formato web accessibile, rendendole percepibili, utilizzabili, comprensibili e solide conformemente alla lettera b);

(ii) le informazioni elencano e spiegano come utilizzare le caratteristiche di accessibilità del servizio e la sua compatibilità con una gamma di tecnologie assistive;

(b) rendendo accessibili i siti web e le applicazioni online necessarie per la prestazione del servizio in maniera coerente e adeguata per la percezione, l'utilizzo e la comprensione da parte degli utenti, anche per quanto riguarda l'adattabilità della presentazione del contenuto e dell'interazione con lo stesso, fornendo ove necessario un'alternativa elettronica accessibile; e con modalità solide che favoriscano l'interoperabilità con diversi programmi utente e tecnologie assistive disponibili a livello di Unione e internazionale.

(c) rendendo accessibili i servizi basati su dispositivi mobili, incluse le applicazioni mobili necessarie per la prestazione dei servizi di commercio elettronico, in maniera coerente e

adeguata per la percezione, l'utilizzo e la comprensione da parte degli utenti, anche per quanto riguarda l'adattabilità della presentazione del contenuto e dell'interazione con lo stesso, fornendo ove necessario un'alternativa elettronica accessibile; e con modalità solide che favoriscano l'interoperabilità con diversi programmi utente e tecnologie assistive disponibili a livello di Unione e internazionale.

(d) rendendo i metodi di identificazione elettronica, sicurezza e pagamento necessari per la prestazione del servizio comprensibili, percepibili, utilizzabili e solidi senza pregiudicare la sicurezza e la privacy dell'utente;

(e) rendendo l'ambiente costruito accessibile alle persone con disabilità in conformità dei requisiti di cui alla sezione X, tra cui:

(i) tutti gli spazi comuni (reception, ingresso, spazi ricreativi, sale conferenza, ecc.);

(ii) i locali, conformemente ai requisiti di cui alla sezione X; il numero minimo di locali accessibili per struttura è:

- 1 locale accessibile per strutture con meno di 20 locali in totale;*
- 2 locali accessibili per strutture con più di 20 ma meno di 50 locali in totale;*
- 1 locale accessibile supplementare per ogni 50 locali supplementari.*

2. Servizi di assistenza

Se disponibili, i servizi di assistenza (punti di contatto, centri di assistenza telefonica, assistenza tecnica, servizi relè e servizi di formazione) forniscono informazioni sull'accessibilità del servizio e sulla sua compatibilità con le tecnologie e i servizi assistivi, secondo modalità di comunicazione accessibili per gli utenti con limitazioni funzionali, incluse le persone con disabilità.

Emendamento 216

Proposta di direttiva

Allegato I – Sezione IX – Parte A – punto 1

Testo della Commissione

1. Progettazione e produzione

La progettazione e la produzione di prodotti al fine di ottimizzarne l'uso prevedibile da parte di persone con **limitazioni funzionali, comprese le persone con** disabilità **e le persone** con disturbi legati all'età, devono essere realizzate **rendendo accessibili gli elementi seguenti**:

- (a) le informazioni sull'uso del prodotto riportate sul prodotto stesso (etichettatura, istruzioni, avvertenze), **che:**
 - (i) devono essere disponibili attraverso più di un canale sensoriale;**
 - (ii) devono essere comprensibili;**
 - (iii) devono essere percepibili;**
 - (iv) devono essere disponibili in caratteri di dimensioni adeguate nelle condizioni d'uso ragionevolmente prevedibili;**
- (b) l'imballaggio del prodotto, comprese le informazioni ivi riportate (apertura e chiusura, uso, smaltimento);
- (c) le istruzioni per l'uso, l'installazione e la manutenzione, lo stoccaggio e lo smaltimento del prodotto, **che devono essere conformi a quanto segue:**
 - (i) il contenuto delle istruzioni deve essere disponibile in formati testuali utilizzabili per la produzione di formati assistivi alternativi fruibili in modi diversi e attraverso più di un canale sensoriale;**
 - (ii) le istruzioni devono fornire alternative al contenuto non testuale;**
- (d) l'interfaccia utente del prodotto (gestione, comandi e feedback, input e output) **conformemente al punto 2;**
- (e) la funzionalità del prodotto, mettendo

Emendamento

1. Progettazione e produzione

La progettazione e la produzione di prodotti al fine di ottimizzarne l'uso prevedibile da parte di persone con disabilità **o** con disturbi legati all'età devono essere realizzate **rispettando i requisiti funzionali di prestazione di cui alla sezione I, parte C, e includono:**

- (a) le informazioni sull'uso del prodotto riportate sul prodotto stesso (etichettatura, istruzioni, avvertenze);
- (b) l'imballaggio del prodotto, comprese le informazioni ivi riportate (apertura e chiusura, uso, smaltimento);
- (c) le istruzioni per l'uso, l'installazione e la manutenzione, lo stoccaggio e lo smaltimento del prodotto;
- (d) l'interfaccia utente del prodotto (gestione, comandi e feedback, input e output);
- (e) la funzionalità del prodotto, mettendo

a disposizione funzioni volte a rispondere alle esigenze delle persone con **limitazioni funzionali, conformemente al punto 2;**

(f) l'interfaccia del prodotto con i dispositivi assistivi.

a disposizione funzioni volte a rispondere alle esigenze delle persone con **disabilità;**

(f) l'interfaccia del prodotto con i dispositivi assistivi.

Emendamenti 217 e 297/rev

Proposta di direttiva

Allegato I – Sezione IX – Parte A – punto 2

Testo della Commissione

[...]

Emendamento

soppresso

Emendamento 218

Proposta di direttiva

Allegato I – Sezione IX – Parte B – punto 1

Testo della Commissione

1. La prestazione dei servizi, al fine di ottimizzarne l'uso prevedibile da parte di persone con **limitazioni funzionali, comprese le persone con disabilità, deve essere realizzata:**

(a) **rendendo accessibile l'ambiente** costruito in cui è prestato il servizio, comprese le infrastrutture di trasporto, conformemente alla parte C, fatta salva la legislazione nazionale e dell'Unione per la protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico;

(b) **rendendo accessibili le** strutture, compresi i veicoli, i mezzi e le attrezzature necessari per la prestazione del servizio come segue:

(i) **rendendo conforme lo** spazio costruito ai requisiti di cui alla parte C per quanto riguarda l'imbarco, lo sbarco, la circolazione e l'utilizzo;

(ii) **rendendo disponibili le informazioni in modi diversi e attraverso più di un**

Emendamento

1. La prestazione dei servizi, al fine di ottimizzarne l'uso ragionevolmente prevedibile da parte di persone con disabilità deve essere realizzata rispettando i requisiti funzionali di prestazione di cui alla sezione I, parte C, e include:

(a) **l'ambiente** costruito in cui è prestato il servizio, comprese le infrastrutture di trasporto, conformemente alla parte C, fatta salva la legislazione nazionale e dell'Unione per la protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico;

(b) **le** strutture, compresi i veicoli, i mezzi e le attrezzature necessari per la prestazione del servizio come segue:

(i) **lo** spazio costruito **deve essere conforme** ai requisiti di cui alla parte C per quanto riguarda l'imbarco, lo sbarco, la circolazione e l'utilizzo;

canale sensoriale;

(iii) fornendo alternative al contenuto non testuale;

(c) **garantendo l'accessibilità dei** prodotti utilizzati per la prestazione del servizio, in conformità alle norme di cui alla parte A;

(d) **fornendo informazioni** in merito al funzionamento del servizio nonché alle relative strutture e caratteristiche di accessibilità *come segue:*

(i) il contenuto delle informazioni deve essere disponibile in formati testuali utilizzabili per la produzione di formati assistivi alternativi fruibili in modi diversi e attraverso più di un canale sensoriale;

(ii) devono essere fornite alternative al contenuto non testuale;

(iii) le informazioni elettroniche, comprese le relative domande online necessarie per la prestazione del servizio, devono essere fornite conformemente alla lettera e);

(e) rendendo accessibili i siti web in maniera coerente e adeguata per la percezione, l'utilizzo e la comprensione da parte degli utenti, anche per quanto riguarda l'adattabilità della presentazione del contenuto e dell'interazione con lo stesso, fornendo ove necessario un'alternativa elettronica accessibile; e con modalità che favoriscano l'interoperabilità con diversi programmi utente e tecnologie assistive disponibili a livello di Unione e internazionale.

(f) **fornendo informazioni accessibili** al fine di agevolare la complementarità con i servizi assistivi;

(g) **includendo funzioni**, prassi, politiche e procedure, nonché modifiche al funzionamento del servizio, mirate a rispondere alle esigenze delle persone con **limitazioni funzionali**.

(c) **i** prodotti utilizzati per la prestazione del servizio, in conformità alle norme di cui alla parte A;

(d) **informazioni** in merito al funzionamento del servizio nonché alle relative strutture e caratteristiche di accessibilità;

(e) rendendo accessibili i siti web **e i dispositivi mobili** in maniera coerente e adeguata per la percezione, l'utilizzo e la comprensione da parte degli utenti, anche per quanto riguarda l'adattabilità della presentazione del contenuto e dell'interazione con lo stesso, fornendo ove necessario un'alternativa elettronica accessibile; e con modalità che favoriscano l'interoperabilità con diversi programmi utente e tecnologie assistive disponibili a livello di Unione e internazionale.

(f) **informazioni** al fine di agevolare la complementarità con i servizi assistivi;

(g) **funzioni**, prassi, politiche e procedure, nonché modifiche al funzionamento del servizio, mirate a rispondere alle esigenze delle persone con **disabilità**.

Emendamento 219

Proposta di direttiva

Allegato I – Sezione IX – Parte C – punto 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. L'accessibilità alle persone con **limitazioni funzionali, comprese le persone con** disabilità, dell'ambiente costruito per un uso prevedibile in modo indipendente, deve comprendere i seguenti aspetti delle zone destinate all'accesso del pubblico:

Emendamento

1. L'accessibilità alle persone con disabilità dell'ambiente costruito per un uso prevedibile in modo indipendente, deve comprendere i seguenti aspetti delle zone destinate all'accesso del pubblico:

Emendamento 220

Proposta di direttiva

Allegato I – Sezione X – punto 1 - parte introduttiva

Testo della Commissione

L'accessibilità alle persone con **limitazioni funzionali, comprese le persone con** disabilità, dell'ambiente costruito in cui è fornito il servizio di cui all'articolo 3, paragrafo 10, per il suo uso prevedibile in modo indipendente, deve comprendere i seguenti aspetti delle zone destinate all'accesso del pubblico:

Emendamento

L'accessibilità alle persone con disabilità dell'ambiente costruito in cui è fornito il servizio di cui all'articolo 3, paragrafo 10, per il suo uso prevedibile in modo indipendente, deve comprendere i seguenti aspetti delle zone destinate all'accesso del pubblico:

Emendamento 221

Proposta di direttiva

Allegato II – paragrafo 4 – punto 4.1

Testo della Commissione

4.1. Il fabbricante appone la marcatura CE di cui alla presente direttiva a ogni singolo prodotto che soddisfa i requisiti applicabili della presente direttiva.

Emendamento

soppresso